



CentroStudi®
EntiLocali

Entilocalinews

Centro Studi Enti Locali

Rivista settimanale di aggiornamento e approfondimento
professionale per gli operatori degli Enti Locali

NUMERO

42

Anno XXIII

28 ottobre 2024



“Legge di bilancio 2025”

il Presidente Pella e il Delegato alla Finanza locale
Canelli, *“Prime valutazioni positive sulla manovra”*



“Pnrr”

dal Consiglio dei Ministri via libera ad una serie di Misure
attuative delle Riforme previste dal *“Piano”*



Iva

le somme erogate alle associazioni del terzo settore
ai fini della co-progettazione non sono da considerarsi
contributi?

Entilocalnews Centro Studi Enti Locali

Rivista settimanale di aggiornamento e approfondimento
professionale per gli operatori degli Enti Locali

COMITATO SCIENTIFICO

Dott. **Iacopo Cavallini**, Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Economia, Dipartimento "E. Gianessi" Economia aziendale
Avv. **Angelo Cuva**, Docente di Diritto Tributario Università di Palermo-DEMS, Avvocato cassazionista, Revisore Contabile, Pubblicità

Dott. **Giampaolo De Paulis**, Esperto in materia di tributi locali ed erariali

Dott. **Claudio Galtieri**, già Magistrato della Corte dei conti

Dott. **Andrea Mazzillo**, Ph.D., Esperto di Finanza locale presso la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, Docente di Economia Pubblica, Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Dottore Commercialista e Componente della commissione sulle Società Pubbliche del CNDCEC

Dott. **Antonio Scozzese**, già Dirigente a. r. Servizio Finanza Locale del Ministero dell'Interno

COLLABORANO ALLA RIVISTA:

Dott. **Roberto Camporesi**, Dottore commercialista, Revisore contabile, partner Studio Commerciale Associato Boldrini Peseresi Associati

Avv. **Stefano Ciulli**, Avvocato, consulente di Enti Locali e docente in corsi di formazione

Dott.ssa **Anna Guiducci**, Ragioniere Generale di Roma Capitale

Dott. **Pantaleo Isceri**, Dirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce, Componente Commissione Finanza Locale dell'Anci, Consulente Ancirisponde

Avv. **Mauro Mammana**, Avvocato amministrativista, consulente e formatore in materia di appalti pubblici

Dott. **Stefano Paoli**, Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie giuridiche applicate alla P.A. e Data Protection Officer (Dpo)

Avv. **Marco Pucci**, Avvocato civilista - esperto in diritto degli Enti Locali e diritto sportivo

Dott.ssa **Alessia Rinaldi**, Responsabile Servizi Finanziari e Risorse Umane presso Enti Locali

Rag. **Antonio Tirelli**, Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali Ragioniere commercialista

Dott. **Giovanni Viale**, Esperto di Enti Locali e Amministrazioni Pubbliche

COMITATO DI REDAZIONE:

Ilaria Balloni, Alessandro Braccini, Enrico Ciullo, Anna Conti, Matteo Coppi, Calogero Di Liberto, Michele Fiaschi, Federica Giglioli, Alessandro Maestrelli, Alessio Malucchi, Gabriele Nardi, Veronica Potenza, Tania Salucci, Alessio Tavanti, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni

Segreteria di redazione: **Francesca Combatti**

Direttore Responsabile: **Fabrizio Mandorlini**

Grafica: **Centro Studi Enti Locali S.p.a. - Chiara Pioli**

Editore e proprietario: **Centro Studi Enti Locali S.p.a.**

Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)

Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237

E-Mail: segreteria@centrostudientilocali.it

Sito internet: www.entilocali-online.it

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 certificato da Certiquality

Registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97 e iscritto all'Unione Stampa Periodici Italiani
Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento
Abbonamento annuale: Euro 225,00 Iva compresa
Arretrati e numeri singoli: Euro 6,00 Iva compresa
La Rivista viene inviata settimanalmente agli abbonati tramite e-mail.

INDICE DEGLI ARGOMENTI

FLASH

Flash sulle principali novità che interessano gli Enti Locali pag 05

NOTIZIARIO

"Legge di bilancio 2025"

il Presidente Pella e il Delegato alla Finanza locale Canelli, "Prime valutazioni positive sulla manovra" pag 09

Decreto-legge n. 155/2024

in G.U. le Misure fiscali per le Autonomie territoriali e i contributi alle Regioni pag 09

Finanza locale

il Viminale fornisce indicazioni sulla rendicontazione sul Portale "TbeI" di contributi straordinari per Investimenti pag 10

Finanza locale

pubblicati criteri e modalità di riparto delle somme assegnate ai Comuni colpiti da eventi alluvionali pag 10

"Medie Opere"

il Viminale comunica gli avvenuti pagamenti a titolo di acconto pag 11

"Pnrr"

dal Consiglio dei Ministri via libera ad una serie di Misure attuative delle Riforme previste dal "Piano" pag 11

Iva

per fatture passive in "split payment" non pagate e senza anticipazione d'imposta, nota di credito ammessa anche oltre 12 mesi pag 12

Distacco per motivi sindacali

disposto il pagamento del Contributo per la spesa sostenuta nell'anno 2024 pag 13

Personale P.A.

approvati i Progetti formativi per Tirocini e Dottorati di ricerca nelle P.A. pag 14

Incompatibilità

Revisore dei conti membro del Cda della banca affidataria del servizio di Tesoreria comunale pag 14

Ambiente

"Mangiaplastica", Mase ammette 345 Comuni al contributo per l'acquisto di Eco-compattatori pag 15

Digitalizzazione

migrati i dati elettorali di tutti i Comuni italiani sulla Piattaforma "Anpr", al via i nuovi Servizi pag 15

Sicurezza informatica delle P.A.

gli strumenti di Agid per aumentare la protezione dei Sistemi It pag 16

Disabilità

pubblicati i criteri di riparto e modalità per il monitoraggio della quota parte del "Fondo unico per l'inclusione" pag 16

GLI APPROFONDIMENTI

Riforma del Tuel e Riforma dei controlli

stato dell'arte
di **Giuseppe Vanni**..... pag 17

I QUESITI

Welfare aziendale negli Enti Locali

le risposte ai principali quesiti relativi all'introduzione negli Enti Locali di **Alessio Tavanti e Giuseppe Vanni** pag 20

Iva

le somme erogate alle associazioni del terzo settore ai fini della co-progettazione non sono da considerarsi contributi ?

di Francesco Vegni pag **23**

LA GIURISPRUDENZA

Danno erariale

condanna di un Sindaco e del Responsabile dell'Ufficio finanziario di un Comune per aver effettuato spese illecite

di Antonio Tirelli pag **26**

SCADENZARIO

Le prossime Scadenze in programma pag **28**

ALLEGATO

"Contrattinews" n. 10/24

Rubrica mensile di aggiornamento e approfondimento



EDITORIA - LE RIVISTE di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali



Entilocalinews

SETTIMANALE (codice MEPA - CSELEDRV001)

Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed interpretative relative al comparto Enti Locali. Fondata nel 2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio pratico e alla tempestività delle informazioni. La rivista è arricchita, su base mensile, dalla speciale rubrica Contrattinews, che contiene approfondimenti in materia di contratti pubblici, rassegna di massime sui pareri espressi dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), di deliberazioni della Corte dei conti e di pronunce giurisprudenziali e risposte a quesiti in materia di appalti. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.



Personale & Incarichi

MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV005)

Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di Personale ed Incarichi esterni, applicati al Comparto Funzioni Locali. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.



Federalismo & Accountability

MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)

Rivista di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della responsabilizzazione delle performance nella gestione della "cosa pubblica" applicate al Comparto Enti Locali. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.



Privacy & Cybersecurity

MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV007)

Rivista di approfondimento sulle tematiche della Privacy e sicurezza informatica nelle Pubbliche Amministrazioni e nelle loro Società ed Aziende pubbliche. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.



Innovazione Digitale nella P.A.

MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV009)

Rivista di approfondimento sulle tematiche della Digitalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni e nelle loro Società ed Aziende pubbliche e delle opportunità in materia previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.



Servizi Pubblici Locali

MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV002)

Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali e delle Società ed Aziende partecipate dagli Enti Locali. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.



Tributinews Centro Studi Enti Locali

QUINDICINALE (codice MEPA - CSELEDRV003)

Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di tributi, di riscossione e di entrate locali. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.



Revisorenews

MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV004)

Rivista di approfondimento incentrata sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate. Si tratta di un pratico strumento di informazione e aggiornamento prevalentemente dedicato alle materie amministrativo-contabili, giuridiche, contrattualistiche e fiscali. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.



Iva & Fisco Enti Locali

MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV008)

Una raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività in materia fiscale di interesse per gli Enti Locali e indirettamente per le società partecipate e i loro Revisori. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Coupon di acquisto

Inviare a **Centro Studi Enti Locali** - Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI) - Tel. 0571 469222 o 0571 469230 - Fax 0571/469237
E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it - www.entilocaliweb.it - www.entilocali-online.it

Abbonamenti annuali

Entilocalinews (PDF + accesso a Entilocali On-line + Personale & Incarichi)	€ 225,00	Federalismo & Accountability	€ 125,00
Revisorenews	€ 105,00	Privacy & Cybersecurity	€ 125,00
Servizi Pubblici Locali	€ 125,00	Innovazione Digitale nella P.A.	€ 125,00
Personale & Incarichi	€ 125,00	Iva & Fisco Enti Locali	€ 125,00
Tributinews Centro Studi Enti Locali	€ 160,00		

Pacchetti speciali

Pacchetto A: Entilocalinews + Tributinews (codice MEPA - CSELEDPKA)	€ 335,00	tutti i prezzi sono Iva compresa
Pacchetto B: Entilocalinews + Servizi Pubblici Locali (codice MEPA - CSELEDPKB)	€ 315,00	
Pacchetto C: Entilocalinews + Federalismo & Accountability (codice MEPA - CSELEDPKC)	€ 315,00	

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

Si prega di fatturare a:

Via ***:	n. ***:	CAP ***:
Città ***:	Provincia:	
C.F. ***:		
P.IVA ***:	Tel. ***:	
Codice IPA **:	CIG (se previsto):	
Fax:	E-mail ***:	

Le riviste dovranno essere inviate (in formato PDF) a:

Referente ***:	
E-mail ***:	

*** campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali è obbligatorio effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell'ordine).

Ho pagato l'importo complessivo di €

(comprensivo di Iva)* mediante:

Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238

Bonifico bancario su Banco BPM Ag. di Santa Croce sull'Arno (PI) IT05J0503471161 000000003894

Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)

Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d'ordine

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e sul ns. portale web all'indirizzo <https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/>.

Presto il consenso Nego il consenso
All'inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

Presto il consenso Nego il consenso
All'invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.



TIMBRO E FIRMA

FLASH sulle principali novità normative ed interpretative della settimana

09

"Legge di bilancio 2025"
il Presidente Pella e il Delegato alla Finanza locale Canelli, *"Prime valutazioni positive sulla manovra"*

Il Presidente di Anci Pella e il Delegato alla Finanza locale Canelli ha valutato positivamente il Disegno di *"Legge di bilancio 2025"*, in quanto viene riconosciuto lo sforzo sostenuto dai Comuni negli ultimi anni.

09

Decreto-legge n. 155/2024
in G.U. le Misure fiscali per le Autonomie territoriali e i contributi alle Regioni

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 19 ottobre 2024, il Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante *"Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli Enti territoriali"*.

10

Finanza locale
il Viminale fornisce indicazioni sulla rendicontazione sul Portale *"Tbel"* di contributi straordinari per Investimenti

Il Ministero dell'Interno richiama l'attenzione degli Enti Locali sul Comunicato 18 giugno 2024, concernente la presentazione dei rendiconti, adempimento espressamente previsto dall'art. 158 del Tuel.

10

Finanza locale
pubblicati criteri e modalità di riparto delle somme assegnate ai Comuni colpiti da eventi alluvionali

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato il Decreto recante *"Criteri e modalità di riparto delle somme, per un importo pari a 115 milioni di Euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di Euro per l'anno 2026, assegnate ai Comuni colpiti da eventi alluvionali"*.

11

"Medie Opere"
il Viminale comunica gli avvenuti pagamenti a titolo di acconto

Il Ministero dell'Interno comunica che, nei confronti dei Comuni beneficiari del Contributo *"Medie opere"*, in data 7 ottobre 2024 sono state effettuate erogazioni a titolo di acconto, ovvero relativamente agli stati di avanzamento lavori degli Interventi finanziati e contabilizzati.

11

"Pnrr"
dal Consiglio dei Ministri via libera ad una serie di Misure attuative delle Riforme previste dal *"Piano"*

Nella Riunione del 21 ottobre 2024, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a una serie di Provvedimenti, tra i quali un Decreto-legge per l'attuazione del *"Pnrr"*, nuove normative in tema di Contratti pubblici e al *"Codice degli incentivi"*.

12

Iva
per fatture passive in “split payment” non pagate e senza anticipazione d'imposta, nota di credito ammessa anche oltre 12 mesi

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 210 del 25 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di emettere note di credito ex art. 26, commi 2 e 3, del Dpr. n. 633/1972, su fatture in “split payment”, anche qualora siano decorsi oltre 12 mesi dall'emissione, senza che sia avvenuto il pagamento.

13

Distacco per motivi sindacali
disposto il pagamento del Contributo per la spesa sostenuta nell'anno 2024

Il Viminale ha disposto il pagamento del Contributo corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali nell'anno 2023.

14

Personale P.A.
approvati i Progetti formativi per Tirocini e Dottorati di ricerca nelle P.A.

Sono 181 i tirocini e 20 i dottorati di ricerca che saranno attivati presso una serie di P.A., tra cui le Regioni Marche, Puglia e Toscana, in attuazione dei Programmi Tirocini e Dottorati “InPa”.

14

Incompatibilità
Revisore dei conti membro del Cda della banca affidataria del servizio di Tesoreria comunale

Il Ministero dell'Interno con un Parere pubblicato sul sito della Finanza locale il 25 ottobre 2024 indica che i componenti degli Organi di revisione contabile degli Enti Locali non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'Ente Locale.

15

Ambiente
“Mangiaplastica”, Mase ammette 345 Comuni al contributo per l'acquisto di Eco-compattatori

Il Mase ha ammesso altri 345 Comuni italiani al contributo del Programma sperimentale “Mangiaplastica” per l'annualità 2024, che finanzia con 10 milioni di Euro l'acquisto di Eco-compattatori.

15

Digitalizzazione
migrati i dati elettorali di tutti i Comuni italiani sulla Piattaforma “Anpr”, al via i nuovi Servizi

Il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio rende noto che tutti i Comuni hanno aderito all' “Anagrafe nazionale della Popolazione residente”, che contiene ora tutti i dati elettorali.

16

**Sicurezza informatica delle P.A.
gli strumenti di Agid per aumentare la protezione dei
Sistemi It**

Agid offre gratuitamente a tutte le Pubbliche Amministrazioni diversi strumenti fondamentali per prevenire e contrastare, anche in tempo reale, minacce informatiche come campagne di *malware* e *phishing*.

16

**Disabilità
pubblicati i criteri di riparto e modalità per il
monitoraggio della quota parte del “Fondo unico per
l’inclusione”**

È stato pubblicato il Decreto relativo al “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità” in favore dei Comuni per l’anno 2024, contenente i criteri di riparto e le modalità per il monitoraggio, comprensivo dell’Elenco dei Comuni.



WEBINAR

ELENCO DEI CORSI DISPONIBILI	DATA	PREZZO
CORSO DI ALTA FORMAZIONE OBBLIGHI, NOVITÀ, REQUISITI E CASI D'USO NELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEGLI ENTI PUBBLICI - 11 giornate formative	21, 29 Ottobre 2024 5, 12, 19, 26, 28 Novembre 2024 3, 5, 10 e 12 Dicembre 2024	€ 550,00
VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E PROCEDURE DI AUDIT PER L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA E SOSTENIBILE DA PARTE DI REVISORI CSRD PRIMA GIORNATA - LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA REVISIONE DEL BILANCIO SECONDA GIORNATA - LE TECNICHE DI REVISIONE PER LA RACCOLTA DI ELEMENTI PROBATIVI E LE VERIFICHE CONTABILI PERIODICHE TERZA GIORNATA - LE PROCEDURE DI AUDIT APPLICATE AL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ E AL BILANCIO CONSOLIDATO QUARTA GIORNATA - TECNICHE DI REVISIONE PER L'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA E SOSTENIBILE	15 Ottobre 2024 24 Ottobre 2024 5 Novembre 2024 11 Novembre 2024	€ 120,00
LA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI E LA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONE DEI SPL A RILEVANZA ECONOMICA	29 Ottobre 2024	€ 65,00
Conoscere e Comunicare la Pubblica Amministrazione - III edizione Dall'Intelligenza artificiale ai segreti del mestiere. Le conoscenze e gli strumenti per chi si occupa di comunicazione nella P.A.	da Ottobre 2024 a Marzo 2025	€ 1.150,00
PREVENZIONE E GESTIONE DELLA CRISI PER LE SOCIETÀ PUBBLICHE: COMPATIBILITÀ DEL TUSP CON IL "NUOVO CODICE DELLA CRISI" E RUOLO DELLA GOVERNANCE PUBBLICA, DEL MANAGEMENT AZIENDALE, E DEGLI ORGANI DI REVISIONE E DI CONTROLLO PRIMA GIORNATA - Le novità del "Codice della crisi" e il loro impatto sulle Società a partecipazione pubblica. Gli adeguati assetti organizzativi e la disciplina speciale per le Società a partecipazione pubblica SECONDA GIORNATA - L'intervento del socio pubblico a sostegno della società pubblica: Piani di recovery, normativa speciale, e posizione della Corte dei conti	11 Novembre 2024 18 Novembre 2024	per due giornate formative € 110,00 per una giornata formativa € 70,00
GIORNATE FORMATIVE PER REVISORI ENTI LOCALI PRIMA GIORNATA - Gli strumenti di programmazione per gli Enti Locali e il bilancio di previsione 2025/2027 SECONDA GIORNATA - Competenze, pareri e Certificazioni dei Revisori degli Enti Locali in materia di Personale ed Incarichi professionali	13 Novembre 2024 20 Novembre 2024	per due giornate formative € 110,00 per una giornata formativa € 80,00
ESPERTO DELLA GESTIONE, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO DEI PROGETTI "PNRR"	da Novembre 2024 a Febbraio 2025	€ 916,00
CONTABILITÀ E BILANCIO DELLA P.A. NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE E SU GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	da Febbraio a Luglio 2025	€ 1.100,00
LA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI: STRATEGIE E TECNICHE AVANZATE PER UNA GESTIONE EFFICACE ED EFFICIENTE DEL BILANCIO PUBBLICO	da Febbraio a Maggio 2025	€ 916,00

clicca [QUI](#) per procedere con l'acquisto *on-line*

*i corsi saranno registrati e fruibili anche successivamente alla data di svolgimento, pertanto anche coloro che non potessero essere presenti durante l'orario previsto potranno senza problemi fruirli anche in un secondo momento

NOTIZIARIO

“Legge di bilancio 2025”

il Presidente Pella e il Delegato alla Finanza locale Canelli,
“Prime valutazioni positive sulla manovra”

Una Notizia, pubblicata in data 24 ottobre sul sito di Anci, rende note le valutazioni dell'Associazione sul Disegno di “Legge di bilancio”.

“Grazie a questi mesi di dialogo costruttivo, ai molteplici incontri avvenuti con il Ministro Giorgetti e all'interlocuzione costante attraverso i Tavoli tecnici Anci, Mef e Ragioneria di Stato, possiamo affermare che le premesse sono state mantenute”, dichiarano il Presidente Anci Roberto Pella e il Delegato alla Finanza locale Alessandro Canelli. *“Si tratta di una Manovra positiva per i Comuni rispetto alle preoccupazioni iniziali dovute alle nuove regole finanziarie europee. Il Ministro ha riconosciuto lo sforzo che in tutti questi anni ha fatto il comparto dei Comuni, tenendo in considerazione soprattutto l'aumento delle spese sociali che sono letteralmente esplose, in particolare quelle per i minori e per l'assistenza scolastica”,* proseguono Pella e Canelli.

“Con questa Manovra dobbiamo riconoscere che il Governo ha inteso dare una mano ai Comuni sulla spesa sostenuta per il sociale e in modo particolare per i minori di 100 milioni, un'istanza prioritaria da sempre avanzata da Anci”, evidenziano.

“Per il comparto dei Comuni ci sarà un accantonamento di 130 milioni di Euro sulla parte corrente che potranno essere, però, utilizzati l'anno successivo in conto capitale a de-

terminate condizioni. Si tratta di una cifra che può essere sostenuta dal comparto. Per la prima volta, inoltre, è riconosciuta la necessità di una perequazione verticale, come ci indica la Costituzione, che minimizza l'avanzamento del target perequativo. Infatti, al fine di attenuarne l'impatto, è previsto uno stanziamento statale aggiuntivo nel 'Fsc che consentirà di quasi dimezzare l'effetto finanziario medio annuale all'interno del comparto pari a Euro 56 milioni nel 2025, fino ad arrivare a Euro 310 milioni nel 2030. Infine esprimiamo soddisfazione per l'Incremento delle risorse a favore di Città metropolitane e province per il periodo 2025-2030 (+50 mln. annui), a parità di risorse a regime (600 mln. annui dal 2031)”.

Attraverso la Notizia, Pella e Canelli ringraziano il ministro Giorgetti e l'Esecutivo Meloni per aver compreso le grandi difficoltà dei Comuni e il contributo importante che già il comparto dei Comuni ha dato al Paese in termini di riduzione della spesa. In tal modo, pur nelle grandi difficoltà contingenti, risulta tutelato un comparto di straordinaria importanza per i Servizi ai cittadini: *“Auspichiamo che, durante l'esame parlamentare, si possano ulteriormente trovare soluzioni – concludono – in merito al 'Fondo crediti dubbia esigibilità', alla riscossione, ai temi del personale e al fondo anticipazione di liquidità”*.

Decreto-legge n. 155/2024

in G.U. le Misure fiscali per le Autonomie territoriali e i contributi alle Regioni

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 19 ottobre 2024, il Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante *“Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli Enti territoriali”*.

Di interesse per gli Enti Territoriali si rileva solo l'art. 9, del quale si riporta di seguito il commento.

Art. 9 – Somme da riconoscere alle Autonomie territoriali

Si prevede per la Regione un contributo di Euro 74.418.720 per l'anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'Irpef e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione della Riforma fiscale

di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Dlgs. n. 216/2023 (in materia di Irpef, detrazioni fiscali e Addizionale regionale e comunale all'Irpef).

L'attribuzione delle risorse risulta subordinata all'effettiva sottoscrizione dell'Accordo Stato-Regione in materia di Finanza pubblica.

Inoltre, in attuazione della Sentenza Tar Lazio n. 9188/2023, viene attribuito nell'anno 2024 alla Provincia autonoma di Trento l'importo di Euro 5.491.000, relativo al maggior gettito della Tassa automobilistica riservata allo Stato per l'anno 2013 (art. 1, commi 321 e 322, della Legge n. 296/2006).

Finanza locale

il Viminale fornisce indicazioni sulla rendicontazione sul Portale "Tbel" di contributi straordinari per Investimenti

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Dipartimento per la Finanza locale, ha diffuso il Comunicato 17 ottobre 2024, attraverso il quale richiama l'attenzione degli Enti Locali sul [Comunicato 18](#)

[giugno 2024](#) concernente la presentazione dei rendiconti, adempimento espressamente previsto dall'art. 158 del Tuel, per le seguenti linee di finanziamento:

Misure nazionali	Anno
Art. 1, comma 853, Legge n. 205/2017	2020 (a campione)
Art. 1, comma 107, Legge n. 145/2018	2019 (a campione)
Art. 30, comma 14, Dl. n. 34/2019	2020 (a campione), 2021, 2022, 2023
Art. 1, comma 407, Legge n. 234/2021	2022 - 2023
Art. 23-ter, Dl. n. 41/2021	2021

A tale riguardo, il Viminale comunica che sono stati aggiornati gli Allegati contenenti l'Elenco dei rendiconti ancora da trasmettere alla data odierna, consultabili in allegato al [Comunicato](#).

Gli Enti interessati sono invitati a prendere visione di quanto precedentemente comunicato e a provvedere tempestivamente all'invio dei rendiconti mancanti entro le date indicate negli Allegati e negli Allegati al Comunicato

18 giugno 2024, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Per ulteriori dettagli e istruzioni operative, si deve fare riferimento al [Comunicato 18 giugno 2024](#), sopra richiamato. Si rammenta che la mancata presentazione del rendiconto comporta l'obbligo di restituzione del contributo assegnato.

Finanza locale

pubblicati criteri e modalità di riparto delle somme assegnate ai Comuni colpiti da eventi alluvionali

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza locale, ha diffuso il Comunicato 23 ottobre 2024, con il quale informa che è stato pubblicato il [Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, 20 settembre 2024](#), recante "Criteri e modalità di

riparto delle somme, per un importo pari a 115 milioni di Euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di Euro per l'anno 2026, assegnate ai Comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri il 28 agosto 2023, di cui all'art. 23 comma 1-ter del Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104".

“Medie Opere”

il Viminale comunica gli avvenuti pagamenti a titolo di acconto

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza locale, ha diffuso il Comunicato 18 ottobre 2024, con il quale informa che nei confronti dei Comuni beneficiari del Contributo di cui all'art. 1, commi 139 e seguenti, della Legge n. 145/2018 (“*Medie opere*”), in data 7 ottobre 2024 sono state effettuate erogazioni a titolo di acconto, ovvero relativamente agli stati di avanzamento lavori degli Interventi finanziati e contabilizzati.

In particolare, per gli Investimenti in Progetti di “*Medie Opere*” è stato erogato:

- un importo totale pari ad Euro 60.195.929,00, in favore

di 413 Enti finanziati con Decreto 23 febbraio 2021;

- un importo totale pari ad Euro 64.651.530,00, in favore di 394 Enti finanziati con Decreto 8 novembre 2021 e del 28 marzo 2023;
- un importo totale pari ad Euro 3.596.665,00, in favore di 18 Enti finanziati con Decreto 18 luglio 2022;
- un importo totale pari ad Euro 18.714.745,00, in favore di 256 Enti finanziati con Decreto 19 maggio 2023.

Al seguente [link](#) è possibile prendere visione del dettaglio dei pagamenti effettuati, suddivisi per Provincia e con evidenza dei singoli “*Cup*”.

“Pnrr”

dal Consiglio dei Ministri via libera ad una serie di Misure attuative delle Riforme previste dal “*Piano*”

Come si apprende dal Comunicato-stampa del Consiglio dei Ministri n. 101, nella Riunione del 21 ottobre 2024 il Governo ha licenziato una serie di Provvedimenti, tra i quali un Decreto-legge per l'attuazione del “*Pnrr*”, in esame preliminare un Decreto legislativo che introduce nuove normative in tema di Contratti pubblici e, sempre in esame preliminare il “*Codice degli incentivi*”. Tali interventi mirano a rafforzare l'efficienza della Pubblica Amministrazione, accelerando l'attuazione delle Riforme previste dal “*Pnrr*”, ed a sostenere il rilancio economico attraverso una semplificazione normativa e il miglioramento delle procedure.

Disposizioni urgenti in materia di Lavoro, Università e Ricerca per la migliore attuazione del “*Pnrr*”

Tra le principali disposizioni del Decreto-legge, si segnalano le Misure di contrasto al lavoro sommerso e gli Interventi urgenti per far fronte alla crisi occupazionale del Settore moda. Sono stati anche previsti fondi per l'Innovazione digitale e l'Informazione, insieme a disposizioni per accelerare il reclutamento di Docenti e promuovere Interventi strategici in materia di alloggi universitari. Il Decreto include inoltre un Piano di ammodernamento tecnologico per il Campus del Politecnico di Milano, elemento chiave per promuovere la competitività dell'Istruzione superiore

in Italia.

“Codice dei Contratti pubblici”: disposizioni integrative e correttive

Nell'ambito delle Riforme legate al “*Pnrr*”, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare un Decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al “*Codice dei Contratti Pubblici*”, già aggiornato a marzo 2023. Tra le novità più rilevanti, si segnalano l'introduzione di specifici criteri sull'equo compenso per i Servizi di ingegneria e architettura, Misure di digitalizzazione per velocizzare le procedure di appalto, e nuove norme per favorire la partecipazione delle “*Piccole e Medie Imprese*”. Le modifiche mirano a semplificare il quadro normativo, migliorare la Trasparenza e promuovere la competitività delle Aziende, rafforzando il Sistema di Appalti pubblici e contribuendo al raggiungimento degli Obiettivi del “*Pnrr*”.

“Codice degli incentivi”: semplificazione e coordinamento

Questo Decreto legislativo, attuato su proposta del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, mira a superare la frammentazione normativa esistente in materia di incentivi statali, introducendo un Sistema unico e organico di regole. Tra le novità, la creazione di una Piattaforma digitale

nazionale per la gestione degli incentivi, l'introduzione di un Bando-tipo per uniformare i processi, e la previsione di un Tavolo permanente degli incentivi per migliorare il coordinamento tra Amministrazioni centrali e locali. Il nuo-

vo Sistema, inserito nel contesto delle Riforme del "Pnrr", rappresenta un'importante semplificazione amministrativa e offre strumenti più efficaci per il supporto alle Imprese.

Iva

per fatture passive in "split payment" non pagate e senza anticipazione d'imposta, nota di credito ammessa anche oltre 12 mesi

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 210 del 25 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di emettere note di credito ex art. 26, commi 2 e 3, del Dpr. n. 633/1972, su fatture in "split payment", anche qualora siano decorsi oltre 12 mesi dall'emissione, senza che sia avvenuto il pagamento.

L'Agenzia ha ricordato che tale norma disciplina le rettifiche in diminuzione dell'imponibile o dell'Imposta qualora un'operazione per la quale sia stata emessa fattura successivamente alla registrazione, di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 633/1972, venga meno in tutto o in parte ovvero se ne riduca l'ammontare imponibile.

In particolare, il comma 2 dell'art. 26 dispone che "[s]e un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'Imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25".

Il successivo comma 3 stabilisce che, "[l]a disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'art. 21, comma 7".

Ciò premesso, nella fattispecie in esame, le suddette disposizioni devono essere coordinate con le norme che disciplinano il meccanismo dello *split payment*, di cui all'art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972, ai sensi del quale "[p]er le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate

nei confronti di Amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009, e s.m.i., per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'Imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze".

In tale evenienza, i cessionari/committenti destinatari di una fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti pur non assumendo la qualifica di debitori d'imposta versano l'Iva, loro addebitata nelle relative fatture, direttamente all'erario anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal versamento della relativa imposta.

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, e dall'art. 3, commi 1 e 2, del Dm. 23 gennaio 2015: "2. [...] l'Imposta sul valore aggiunto è versata dalle Pubbliche Amministrazioni, Fondazioni, Enti e Società cessionarie di beni o committenti di servizi con effetto dalla data in cui l'Imposta diviene esigibile"; "1. L'Imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 1 diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. 2. Le Pubbliche Amministrazioni, Fondazioni, Enti e Società possono comunque optare per l'esigibilità dell'Imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima".

Tutto ciò premesso, con riferimento alla fattispecie in esame, ai fini dell'emissione della nota di variazione in ipotesi di operazioni soggette alla "scissione dei pagamenti", a parere dell'Agenzia tornano applicabili i chiarimenti già resi con le Risposte nn. 436/2019 e 482/2023, nonché la Risoluzione n. 75/E del 2002 in relazione all'esigibilità dell'Imposta all'atto del pagamento del corrispettivo ex art. 6, comma 5, del Dpr. n. 633/1972 (cosiddetta Iva ad "esigibilità differita").

In particolare, con i citati Documenti di prassi è stato

chiarito che, *“l'esigibilità differita dell'Imposta collegata al pagamento del corrispettivo comporta che, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo (...) l'Imposta non diviene esigibile in tutto o in parte, benché l'operazione sia stata fatturata (...) in tale ipotesi occorre effettuare nei Registri Iva opportune rettifiche, apportando le necessarie annotazioni in diminuzione”*. *“In altri termini, data l'esigibilità dell'Iva al momento del pagamento, non trova applicazione, nella fattispecie, il cosiddetto principio di cartolarità dell'Imposta secondo cui “se il cedente o prestatore (...) indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura” (cfr. art. 21, comma 7, del Decreto Iva)”*.

Poiché dunque nell'ipotesi di *“scissione dei pagamenti”* l'esigibilità dell'Iva è collegata al pagamento del corrispettivo salva spontanea anticipazione da parte del cessionario/committente nel caso in cui il medesimo non si perfezioni, in tutto o in parte (ad esempio, per risoluzione del contratto, per sopravvenuto accordo, per annullamento della fattura emessa per errore, ovvero per riduzione del corrispettivo), l'Imposta non diviene esigibile, in tutto o in parte, nonostante l'operazione sia stata fatturata. La variazione operata dal cedente/prestatore assume, conseguentemente, una funzione sostanzialmente contabile, nel senso che è sufficiente effettuare nei registri Iva le opportune rettifiche, previa emissione della nota di variazione, nonostante sia decorso l'anno dall'emissione della fattura. Va da sé - precisa giustamente l'Agenzia - che le indicazioni sopra riportate presuppongono che il cessionario/committente non si sia avvalso della facoltà di anticipa-

re (nonostante il mancato versamento del corrispettivo) l'esigibilità dell'imposta al momento della ricezione della fattura o al momento della registrazione della medesima. Diversamente infatti tornerebbero applicabili i limiti temporali disposti dal comma 3 dell'art. 26 del Dpr. n. 633/1972. Nel caso descritto dall'istante quindi, nel presupposto che il corrispettivo non sia stato pagato e che il cessionario/committente non abbia optato per l'esigibilità dell'Imposta anticipata (circostanza di cui non si dà evidenza nella richiesta), l'istante potrà procedere con l'emissione di una nota di variazione in diminuzione sebbene sia decorso un anno dall'emissione della fattura originaria, secondo le modalità illustrate con la Circolare n. 15/E del 2015, secondo cui, *“quando la nota di variazione è in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in sede di ‘scissione dei pagamenti’ o ‘split payment’, la stessa dovrà essere numerata, indicare l'ammontare della variazione e della relativa Imposta e fare esplicito riferimento alla suddetta fattura. In forza di ciò e trattandosi di una rettifica apportata ad un'Iva che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, lo stesso non avrà diritto a portare in detrazione, ai sensi dell'art. 19 del Dpr. n. 633/1972, l'Imposta corrispondente alla variazione, ma dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel Registro di cui all'art. 23, senza che si determini quindi alcun effetto nella relativa liquidazione Iva”*. Ovviamente anche il cessionario/committente, non avendo optato per l'anticipazione dell'esigibilità dell'Iva, dovrà limitarsi a stornare contabilmente l'operazione senza effetti sostanziali sulla liquidazione periodica Iva e sui versamenti da eseguire nell'ambito dell'attività istituzionale.

Distacco per motivi sindacali disposto il pagamento del Contributo per la spesa sostenuta nell'anno 2024

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento degli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza locale, con il Comunicato 21 ottobre 2024 informa che, con il Provvedimento 16 ottobre 2024, è stato disposto il pagamento del Contributo assegnato nell'anno 2024 alle Province, alle Città metropolitane, ai Liberi Consorzi comunali, ai Comuni, alle Comunità montane, nonché alle Asp/Ipab, ad esclusione degli Enti delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, corrispondente alla

spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali nell'anno 2023.

Gli Enti beneficiari del predetto pagamento sono quelli che con modalità informatizzata, utilizzando esclusivamente la certificazione presente nell'Area riservata del *“Sistema certificazioni Enti Locali”*, accessibile dal sito *web* della Direzione centrale per la Finanza locale, hanno trasmesso, entro il termine del 31 maggio 2024, richiesta di Contributo.

Il citato pagamento è stato sospeso nei confronti degli Enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del Questionario Sose alla “Bdap”.

Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento a favore degli Enti che, entro e non oltre il 30 novembre 2024, avranno provveduto a regolarizzare la

propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

Gli Enti beneficiari del pagamento possono visualizzare l'importo ad essi assegnato sul sito della Direzione centrale per la Finanza locale, nella Sezione “*Consulta le banche-dati*”, selezionando “*Pagamenti*” alla voce di spettanza “*Contributo personale aspettativa sindacale*”.

Personale P.A.

approvati i Progetti formativi per Tirocini e Dottorati di ricerca nelle P.A.

Come si apprende da una Notizia, pubblicata in data 23 ottobre 2024 sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica, sono 181 i Tirocini e 20 i Dottorati di ricerca che saranno attivati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Istituto nazionale di Statistica, l'Agenzia delle Entrate, l'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e le Regioni Marche, Puglia e Toscana, in attuazione dei Programmi Tirocini e Dottorati “*InPa*” previsti dal Decreto interministeriale 23 marzo 2022 e dall'Avviso pubblico del Dipartimento della Funzione pubblica 14 giugno 2023.

L'obiettivo dell'iniziativa è attrarre i giovani e formarli nel contesto delle Pubbliche Amministrazioni, con particola-

re attenzione ai temi dell'Innovazione. I Progetti formativi spaziano infatti dalla Digitalizzazione all'Intelligenza artificiale, dai nuovi Modelli di organizzazione del lavoro alla sostenibilità, fino alla misurazione degli impatti delle Politiche pubbliche, offrendo così ai partecipanti la possibilità di acquisire competenze chiave per il loro futuro professionale.

Per consultare i Progetti formativi approvati si rinvia al Decreto di approvazione del Capo del Dipartimento della Funzione pubblica.

Gli Avvisi per la selezione dei tirocinanti saranno pubblicati sul [Portale di reclutamento delle pubbliche amministrazioni “InPa”](#).

Incompatibilità

Revisore dei conti membro del Cda della banca affidataria del servizio di Tesoreria comunale

Il Ministero dell'Interno con un Parere pubblicato sul sito della Finanza locale il 25 ottobre 2024 indica che i componenti degli Organi di revisione contabile degli Enti Locali non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'Ente Locale.

Un Sindaco ha chiesto al Ministero se sussistano profili di incompatibilità tra la carica di Presidente dell'Organo di revisione del Comune e la qualifica di membro del Consiglio di amministrazione pro-tempore e di Presidente del Comitato esecutivo pro-tempore della banca che gestisce il servizio di tesoreria comunale.

La Finanza Locale premette che le ipotesi di incompatibilità del revisore sono disciplinate all'art. 236 del Tuel che prevede che i componenti degli Organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'Ente Locale, e che l'art. 223 del Tuel prevede che l'Organo di revisione economico-finanziaria deve provvedere con cadenza trimestrale alla verifica della gestione del servizio di tesoreria.

L'astensione del revisore con riferimento alle specifiche situazioni per le quali potrebbe concretarsi il conflitto di interessi non sembra condizione sufficiente a superare le

risultanze del combinato disposto di cui sopra a garanzia dell'imparzialità e della terzietà richiesta dalla particolare funzione dell'Organo di revisione economico finanziaria. La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto legittima la deliberazione del Consiglio comunale dichiarativa della decadenza dall'incarico di revisore che rivesta la carica di sindaco effettivo del Collegio sindacale della banca cui è affidato il servizio di tesoreria del Comune stesso; ciò sulla base della considerazione che i componenti degli Organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'Ente Locale (Senten-

za Tar Abruzzo n. 375/2006, con riferimento al comma 3 dell'art. 102 del Dlgs. n. 77/1995, contenente una disposizione analoga a quella oggi contenuta all'art. 236 del Tuel).

La Finanza Locale rileva in conclusione anche come il Presidente dell'Organo di revisione dell'Ente Locale, ai sensi dell'art. 57-ter del Dl. n. 124/2019, è scelto direttamente dal Consiglio comunale tra i soggetti iscritti nella fascia 3 dell'Elenco dei revisori degli Enti Locali e, di conseguenza, sarebbe opportuno rivedere detta scelta laddove le situazioni di incompatibilità non fossero diversamente superate.

Ambiente

"Mangiaplastica", Mase ammette 345 Comuni al contributo per l'acquisto di Eco-compattatori

Una Notizia, pubblicata in data 17 ottobre 2024 sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, rende noto che altri 345 Comuni italiani sono stati ammessi al Contributo del [Programma sperimentale "Mangiaplastica"](#) per l'annualità 2024, che finanzia con Euro 10 milioni l'acquisto di Eco-compattatori per la raccolta selettiva di bottiglie per bevande in *Pet*. Lo prevede un Decreto della Direzione Economia circolare e Bonifiche del Mase, che

approva la Graduatoria per l'annualità 2024.

Come rammentato dal Ministero, l'obiettivo della Misura è sostenere gli Enti Locali nell'acquisto di un Eco-compattatore ogni 100.000 abitanti, migliorando la qualità della raccolta differenziata e valorizzando la plastica nelle Filieri del riciclo. La norma assegna Euro 15.000 per Eco-compattatori di capacità media e 30.000 per quelli di alta capacità.

Digitalizzazione

migrati i dati elettorali di tutti i Comuni italiani sulla Piattaforma "Anpr", al via i nuovi Servizi

Una Notizia, pubblicata in data 23 settembre 2024 sul sito del Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rende noto che tutti i Comuni hanno aderito ad "*Anagrafe nazionale della Popolazione residente*", che contiene ora tutti i dati elettorali. Ciò rappresenta un importante traguardo per l'evoluzione digitale del Paese ed è frutto del lavoro di squadra tra il Dipartimento per la Trasformazione digitale, il Ministero dell'Interno, e Sogei, ed è stato reso possibile grazie all'impegno di tutti i Comuni italiani.

Come evidenziato dalla Notizia, i benefici, in termini di semplificazione delle procedure, ricadono sia sui Cittadini

che sulle Pubbliche Amministrazioni. I nuovi Servizi consentono infatti a tutti i residenti in Italia e ai Cittadini italiani residenti all'estero iscritti nelle Liste elettorali di consultare, tramite l'[Area riservata del Portale "Anpr"](#), la propria posizione elettorale, in particolare il Comune e la Sezione presso cui recarsi in occasione delle Consultazioni elettorali. È inoltre possibile richiedere e scaricare telematicamente un Certificato di iscrizione nelle Liste elettorali o un Certificato di godimento dei diritti politici.

Per usufruire dei Servizi, è necessario accedere all'Area riservata di "Anpr" autenticandosi tramite *Spid*, *Cie*, *Cns* o *eIDAS*.

Inoltre, i Cittadini comunitari residenti in Italia e non ancora presenti nelle Liste elettorali del Comune di residenza possono richiederne l'iscrizione direttamente *online* dall'Area riservata del Portale.

La presenza dei dati elettorali dei Cittadini sull'Anagrafe nazionale digitale consentirà anche l'evoluzione e la semplificazione delle procedure legate alla verifica del godimento dei diritti politici.

Un esempio riguarda la Piattaforma "*Referendum*", l'Infrastruttura che consente la raccolta di firme per proposte referendarie o per Progetti di legge di iniziativa popolare, che già oggi utilizza i dati elettorali presenti in "*Anpr*" per verificare in tempo reale, tramite la "*Piattaforma digitale nazionale dati*" di interoperabilità, il diritto di voto dei Cittadini sottoscrittori, evitando onerose richieste di Certificati elettorali ai Comuni interessati.

Sicurezza informatica delle P.A. gli strumenti di Agid per aumentare la protezione dei Sistemi *It*

Una Notizia, pubblicata sul sito di *Agid* in data 23 ottobre 2024, rende noto che l'Agenzia, tramite il [Cert-Agid](#), offre gratuitamente a tutte le Pubbliche Amministrazioni diversi strumenti fondamentali per prevenire e contrastare, anche in tempo reale, minacce informatiche come campagne di *malware* e *phishing*.

Tra questi, il più importante è il [feed degli "Indicatori di Compromissione" \("IoC"\)](#), che elenca e condivide con le P.A. che ne fanno richiesta i dati raccolti dal *Cert* nelle attività quotidiane di monitoraggio e prevenzione, come ad esempio gli indirizzi *Ip* utilizzati per attività fraudolente, *Url* di siti malevoli, *hash* di *file* dannosi e altre informazioni sulle campagne malevoli in atto.

Come specificato dalla Notizia, accreditarsi alla ricezione del *feed* "*IoC*" significa dotare la propria Amministrazione di una difesa proattiva ed attuale, essenziale per affrontare con maggior sicurezza le sfide della trasformazione digitale.

In sinergia con il *feed* "*IoC*", il *Cert-Agid* fornisce inoltre uno strumento progettato per la ricerca di *file* malevoli

all'interno di un *filesystem*: si tratta del Software "*Hashr*", recentemente rilasciato in una nuova versione.

L'utilizzo combinato di "*Hashr*" e del *feed* "*IoC*" potenzia significativamente la capacità di individuare minacce informatiche, incrementando la sicurezza complessiva delle Infrastrutture digitali.

Questi 2 strumenti permettono alle Amministrazioni per migliorare la sicurezza dei propri Sistemi *It*, per adeguarsi al contempo alle indicazioni del "[Piano triennale per l'Informatica 2024-2026](#)", e per rafforzare la resilienza digitale della Pubblica Amministrazione.

Come accedere agli strumenti

Per ricevere il *feed* degli "*Indicatori di Compromissione*" è sufficiente compilare il Modulo di accreditamento e seguire le indicazioni disponibili sulla [pagina tematica del sito del Cert-Agid](#).

Il Software "*Hashr*" con la relativa Guida d'uso invece è disponibile per il *download* nella [Pagina dedicata del sito del Cert-Agid](#).

Disabilità pubblicati i criteri di riparto e modalità per il monitoraggio della quota parte del "*Fondo unico per l'inclusione*"

Una Notizia, pubblicata in data 23 ottobre 2024 sul sito del Ministro per le Disabilità, informa che è stato [pubblicato il Decreto](#) relativo al "*Fondo unico per l'Inclusione delle per-*

sone con disabilità" in favore dei Comuni per l'anno 2024, contenente i criteri di riparto e le modalità per il monitoraggio, comprensivo dell'Elenco dei Comuni.

GLI APPROFONDIMENTI

Riforma del Tuel e Riforma dei controlli stato dell'arte



del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista

Il Consiglio dei Ministri n. 47 del 7 agosto 2023, come risaputo, ha avviato l'esame dello schema di Disegno di legge che delega il Governo per la revisione delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, ma ad oggi non risulta approvato e incardinato nella discussione parlamentare e non risultano indicazioni e notizie ufficiali in merito.

Ricordiamo che il provvedimento stabilirebbe che le nuove norme dovranno garantire la coesione sociale, territoriale e ordinamentale, nell'unità e indivisibilità della Repubblica, la regolare costituzione e il funzionamento degli organi elettivi di Comuni, Province, Città metropolitane ed Enti Locali rappresentativi del territorio e delle popolazioni, e ad assicurare la salvaguardia e lo sviluppo delle competenze e delle funzioni per il **benessere delle comunità di riferimento**.

Il Governo dovrà adottare entro un anno dall'approvazione del Ddl. (ribadiamo non ancora ufficialmente approvato dal Consiglio dei Ministri), nell'esercizio della delega, uno o più Decreti legislativi per la revisione del Tuel, allo scopo di aggiornare, riordinare e coordinare la disciplina statale.

La determinazione dei principi e dei criteri direttivi risulta oltremodo ampio, generale e non definito:

- applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza relativamente alla **configurazione degli Enti Locali e al conferimento ed esercizio delle rispettive funzioni amministrative**;
- rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, per favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, delle loro formazioni sociali, degli enti del terzo settore e delle imprese per la collaborazione e realizzazione delle attività di interesse generale;
- valorizzazione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio delle funzioni amministrative mediante intese e convenzioni tra gli enti territoriali e alla valorizzazione e incentivazione delle forme associative tra Enti locali, con

particolare riferimento all'innovazione amministrativa, alla transizione digitale, alla salvaguardia e alla sicurezza nei territori e alla gestione integrata delle risorse a fini di risparmio, tutela ecologica e ambientale;

- **razionalizzazione degli apparati pubblici**, concentrando presso Comuni (e loro Unioni), Province e Città metropolitane le funzioni svolte da altri organismi e agenzie operanti a livello locale;
- aggiornamento e razionalizzazione del **riparto di competenze** tra gli organi di governo di Comuni, Province e Città metropolitane;
- **valorizzazione della centralità della figura dell'organo monocratico di Comuni** (Sindaco), Province e Città metropolitane (Presidente);
- previsione di meccanismi istituzionali e relazioni tra gli organi di governo di Comuni, Province e Città metropolitane, in modo da assicurare **l'equilibrio di funzioni e responsabilità** tra gli organi dell'Ente Locale, la celerità e la semplificazione nelle decisioni amministrative;
- aggiornamento dello *status* degli amministratori locali, tenendo conto delle specifiche e rispettive funzioni e dei diversi livelli di responsabilità e di compiti attribuiti;
- revisione organica delle disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.

Lo schema di Ddl. prevede la revisione della **disciplina delle funzioni di Comuni**, Province e Città metropolitane, dei loro organi e del loro sistema elettorale, con individuazione di quelle da svolgere obbligatoriamente (**funzioni ordinamentali necessarie**), nonché di innovare la disciplina in materia di forma associative fra Enti Locali e di fusioni fra Comuni, con incentivazioni e individuazioni dei livelli ottimali delle funzioni fondamentali. E' ipotizzata anche la revisione relativa alla disciplina in materia di organizzazione e **personale** degli Enti Locali (struttura organizzativa, reclutamento e formazione professionale, semplificazione, sostenibilità finanziaria pluriennale, in-

carichi dirigenziali) e quella concernente le misure da individuare per la **tutela del patrimonio pubblico e per la valorizzazione dei beni** degli Enti Locali (anche delle partecipazioni).

Un'indicazione della Schema di Ddl, purtroppo molto generica, riguarda anche la revisione della **disciplina in materia di programmazione, gestione finanziaria e rendicontazione di bilancio** (soprattutto con riguardo agli Enti in "crisi finanziaria") e del sistema dei controlli contabili, con ipotizzata la possibilità di percorsi di affiancamento professionale collaborativo.

Innovazioni sono previste in relazione alla disciplina in materia di **revisione delle procedure da attivarsi in caso di criticità finanziarie, e di funzioni di revisione economico-finanziaria e di risanamento degli Enti Locali**, con presidio degli equilibri strutturali di bilancio.

Inoltre, dovrebbero essere definite con più puntualità le competenze degli Organi di revisione e i criteri per l'accesso alle varie fasce dell'Elenco dei revisori degli Enti Locali dei professionisti.

Nei mesi scorsi, sulla rivista Eln n. 12 del 18 marzo 2024, avevamo cercato di contribuire alla discussione in merito alla definizione delle norme da riportare nei successivi Decreti delegati approfondendo i seguenti numerosi attinenti argomenti: Competenze e funzioni ordinamentali necessarie, Autonomia differenziata, Razionalità degli apparati pubblici, Equilibri di bilancio, Personale, formazione e responsabilità, Amministratori pubblici, Segretari/Direttore generale e Responsabile del servizio economico-finanziario, Organismi partecipati, Crisi dell'Ente Locali e procedure di risanamento, Organo di revisione.

Si indicava in sintesi che la Riforma dell'Ordinamento degli Enti Locali non avrebbe dovuto stravolgere il sistema attuale, in quanto si ritiene che molti principi già presenti possano essere mantenuti: la programmazione di bilancio, il controllo sistematico degli equilibri di bilancio, la funzione autorizzatoria delle previsioni di spesa e la definizione del risultato di amministrazione finanziario.

Maggiore attenzione dovrebbe essere accordata alla *best practices* e al miglioramento dei risultati di bilancio nell'ambito del mandato degli amministratori, sulla base di indicatori e dati certificati periodicamente.

Si ritiene utile la previsione di un rafforzamento dell'indipendenza del Responsabile dei Servizi finanziari e il rafforzamento delle competenze di Amministratori, Revisori, Direttori generali e Responsabili dei Servizi finanziari, soprattutto dando rilievo e continuità ai loro percorsi formativi. Veniva indicato che la Riforma risulterebbe maggiormente incisiva ove fosse preceduta da un riordino dimensionale degli Enti Locali (se non per confini amministrativi, almeno

per lo svolgimento di alcune funzioni): ne deriverebbero vantaggi in tema di managerialità, professionalità e responsabilizzazione del personale.

Venendo ad oggi, dalla partecipazione nei mesi scorsi a diversi convegni ai quali hanno preso parte come , anche in rappresentanza dei Ministeri competenti sulla materia di Enti Locali, operatori qualificati in Enti territoriali, docenti universitari esperti e politici, è risultato evidente che la concreta attuazione di una Riforma dell'ordinamento degli Enti Locali, almeno quella ipotizzata con lo Schema di Ddl sopra citato, risulta ancora in una sua prima fase di gestazione con presenti visioni ampiamente differenziate, obiettivi politici e tecnici non chiaramente definiti e poca consapevolezza delle problematiche da affrontare e risolvere (..... a cui deve aggiungersi, parrebbe di capire, uno scarso interesse a procedere con sollecitudine in materia da parte del Legislatore ?); da ciò l'accumularsi dell'ampio ritardo della tabella di marcia di approvazione del Ddl in parola.

Tutti i relatori risultano concordi della necessità di intervenire (oggi) con modifiche del Tuel: per ragioni di manutenzione della parte contabile e per individuare innovazioni solutive utili a prevenire e dare soluzione tempestiva e propositiva alle crisi degli Enti Locali, possibilmente individuando anche responsabilità e/o determinanti esogene. Risulta unanime anche la necessità di riformare i controlli negli Enti Locali per renderli più incisivi e tempestivi e di potenziare la formazione degli operatori al fine di garantirne preparazione, autorevolezza e responsabilizzazione gestoria.

Tema costantemente affrontato riguarda la "*paura della firma*" (o anche la "*burocrazia difensiva*") da parte dei Dirigenti e Amministratori, necessariamente per il buon andamento della Pubblica Amministrazione da attenuare e da superare garantendo principalmente una maggiore preparazione degli operatori e dando rilievo preminente alle motivazioni indicate negli atti gestori rilevanti.

Da più parti viene in evidenza che il Legislatore, in primo luogo, dovrà aver chiaro (e rendere espliciti) finalità e obiettivi della Riforma e rendere stabile nel medio periodo la normativa di riferimento.

Alcuni ulteriori temi che devono/dovranno essere approfonditi e affrontati per definire una "*buona*" Riforma dell'ordinamento degli Enti Locali, quindi riguardano:

- la rilevanza effettiva delle motivazioni in atti, come migliore scelta fra le possibili soluzioni alternative perseguibili effettivamente;
- la motivazione del personale e la previsione un "*giusto*" compenso che rendano più attrattiva la carriera nelle P.A.;

- la necessità di misurare costantemente indicatori attinenti alla gestione, utili a definire percorsi amministrativi sui quali basare il controllo e la valutazione degli operatori, con possibilità di operare confronti nel tempo ma anche nello spazio (con limitate variazioni di criteri e di metodi di definizione di detti indicatori nel medio termine);
 - la definizione di percorsi formativi continui sia per i Dirigenti/Apicali (auspicabile l'istituzione di una scuola di formazione per la P.A.), ma anche per gli Amministratori *"politici"*;
 - la responsabilità gestoria (senza dare spazio alle paventate pretese di irresponsabilità) di Amministratori e Dirigenti.
- Occorre garantire maggiore preparazione e professional-

ità ai Dirigenti/Manager pubblici, i quali dovrebbero essere selezionati anche per la loro capacità di ascolto e per la capacità di gestire, valutare e motivare il personale su obiettivi concreti e misurabili, al fine di garantire una loro autorevolezza nei confronti di tutti gli operatori e anche l'incremento della fiducia dei cittadini nelle Istituzioni.

Positività scaturirebbero anche dalla possibilità di ricercare supporti esterni professionali per la formazione, per la misurazione e la certificazione dei risultati, e per garantire formazione e supporti professionali al fine di prevenire e gestire tempestivamente le crisi finanziarie.

In conclusione, ribadiamo che il dibattito sulla presente Riforma del Tuel non è ancora decollato e che sulla materia avremo certamente modo di ritornare.

I QUESITI

Welfare aziendale negli Enti Locali

le risposte ai principali quesiti relativi all'introduzione negli Enti Locali



del Dott. Alessio Tavanti - Docente e Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche in materia di personale

e **del Dott. Giuseppe Vanni** - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista

L'introduzione del *welfare* aziendale negli Enti Locali risulta ad oggi caratterizzata da profili di incertezza sia riguardo ai riferimenti normativi non specificatamente definiti, che in merito alle modalità di definizione dei valori legittimamente destinabili, pur intravedendosi a breve una migliore definizione dell'istituto con il prossimo Ccnl.

Quesiti

A. Qualora l'Ente Locale voglia favorire la "welfarizzazione" del premio di risultato attualmente erogato in busta, dove devono collocarsi le relative risorse?

La materia del *welfare* integrativo per gli Enti Locali trova attualmente disciplina all'interno della contrattazione collettiva.

In proposito, l'art. 7, comma 4, lett. h), del Ccnl. "Funzioni locali" 16 novembre 2022, individua tra le materie oggetto di Contrattazione integrativa la definizione dei criteri generali per l'attivazione dei Piani di *welfare* integrativo e dell'eventuale finanziamento a carico del "Fondo risorse decentrate", ai sensi dell'art. 82, comma 2, del Ccnl. L'art. 82 del Ccnl. 16 novembre 2022 "Welfare integrativo" prevede al comma 1 che "le Amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni

erogate dal servizio sanitario nazionale;

Il successivo comma 2, relativamente all'imputazione delle risorse destinate a dette finalità, dispone che "gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del 'Fondo' di cui all'art. 79, nel limite definito in sede di Contrattazione integrativa. Tra le risorse del 'Fondo' sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga al limite di cui al precedente periodo, quelle di cui all'art. 67, comma 3, lett. b) del Ccnl. del Comparto 'Funzioni locali' sottoscritto il 21 maggio 2018".

1. Inserimento all'interno del "Fondo risorse decentrate"

Risposta: Possibile, nei limiti e con le incertezze derivanti dalla concreta applicazione della norma contrattuale citata al punto precedente.

Infatti, la finanziabilità delle misure *welfare* tramite "Fondo risorse decentrate" si imbatte con 2 ordini di problemi:

- le regole di costituzione del "Fondo" previste dal Ccnl.: le somme che gli Enti decidono di destinare agli istituti previsti dall'art. 82 potranno infatti ricevere un finanziamento specifico in fase di costituzione del "Fondo", ma il loro utilizzo dovrà essere contenuto al di sotto del 50% della parte variabile disponibile del "Fondo" stesso (la parte prevalente del "Fondo" di parte variabile deve essere destinata a premi legati alla *performance* e indennità connesse all'organizzazione del lavoro, ai sensi dell'art. 80, comma 3, del Ccnl.);

- il rispetto del limite al trattamento accessorio complessivo del personale di cui all'art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017: sul punto, attualmente persistono posizioni contrastanti, ovvero, da un lato l'orientamento più restrittivo

della RgS la quale, con il Parere contenuto nella Nota n. 228052 del 18 settembre 2023, ritiene che qualora l'Ente intendesse prevedere nel "Fondo" risorse variabili aggiuntive, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. c), del Ccnl. 16 novembre 2022, per il finanziamento di misure di *welfare* integrativo, le stesse, per natura, non possono essere escluse dal limite al trattamento economico accessorio del personale ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, e dall'altro, l'orientamento della Corte dei conti che ritiene che le risorse del "Fondo" destinate a tale finalità debba considerarsi, per la loro natura assistenziale e non retributive, escluse dal rispetto del limite (in tal senso Delibera n. 61/2023 della Sezione regionale di controllo della Liguria, Delibere n. 174/2023 e n. 39/2024 della Sezione regionale di controllo della Lombardia, Delibera n. 14/2024 della Sezione regionale di controllo del Piemonte).

A rafforzare questa posizione, peraltro, è recentemente intervenuta la Sez. Autonomie della Corte dei Conti con la delibera n. 17/2024, la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di *welfare* integrativo di cui all'art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dallo stesso art. 82. In particolare, le risorse destinate al *welfare* saranno, in ogni caso, da assoggettare al limite della capacità finanziaria degli Enti e alle regole del processo negoziale della contrattazione integrativa, nonché ai controlli da parte dei Revisori sulla sostenibilità finanziaria e sul contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 (o comma 562), della Legge n. 296/2006.

Inoltre, si segnala che la problematica dovrebbe essere in via di risoluzione con la sottoscrizione del nuovo Ccnl. 2022-2024, pare in grado di accogliere l'orientamento più estensivo sopra citato.

Allo stato attuale, l'unica reale possibilità di finanziamento tramite il "Fondo", come indicato dalla norma contrattuale, potrebbe essere il finanziamento di tali misure tramite la quota-parte dei risparmi derivanti dalla realizzazione di Piani di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 16 del Dl. n. 98/2011, come sopra richiamati dall'art. 67, comma 3, lett. b), del Ccnl. Comparto "Funzioni locali" sottoscritto il 21 maggio 2018, destinabili al "Fondo risorse decentrate", in deroga al limite di finanza pubblica citato.

Riferimento normativo:

- *contrattazione collettiva e decentrata;*

- *art. 51, comma 2, del Tuir: non concorrono a formare il*

reddito da lavoro dipendente il valore dei servizi di welfare erogati ai dipendenti, purché destinati alla fruizione collettiva degli stessi e dei familiari indicati nell'art. 12 del Tuir.

2. Al di fuori del 'Fondo':

Risposta: No, non risultano attualmente riferimenti normativi o contrattuali che consentano di poter erogare il premio *welfare* al di fuori del "Fondo".

Risulterebbe applicabile per tutti la disciplina contenuta nell'art. 1, commi 16 e 17, della Legge n. 213/2023, ma attualmente vi sono problemi di coordinamento con il Ccnl. (art. 82).

Per questa disposizione, nell'anno 2024 sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile i *fringe benefits* erogati dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze di acqua, luce e gas, per l'affitto della casa e/o per gli interessi sui mutui per la prima casa. Per la stessa disposizione, tale esenzione è riconosciuta fino a Euro 2.000 per i dipendenti che hanno figli a carico e fino a Euro 1.000 per gli altri ed essa si estende anche alla base imponibile della contribuzione previdenziale.

Tuttavia, si tratta di una disciplina di non immediata applicazione.

3. In entrambe le fattispecie:

Risposta: No.

B. Come bypassare i vincoli di bilancio, soprattutto se all'interno del 'Fondo'

Risposta: Non è possibile *bypassare* i vincoli di bilancio se il premio *welfare* fosse considerato parte del "Fondo risorse decentrate", poiché tale "Fondo" è soggetto a limiti precisi imposti dalla normativa, salva eventuale e sempre possibile (sebbene difficile) modifica normativa.

Riferimento normativo:

- *art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017: a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.*

C. Qual è la normativa di riferimento che consente di allocare le misure di welfare anche al di fuori del 'Fondo risorse decentrate'?

Risposta: La normativa chiave che regola il *welfare* aziendale nel Settore pubblico è la "Legge di Stabilità 2016" (Legge n. 208/2015, art. 1, commi 182-190). Il comma 186 indica che la disciplina la fattispecie indicata dalla "Legge

di stabilità 2016" si applica al Settore privato.

Estratti normativi:

- Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015, art. 1, commi 182-190): "i premi di risultato, a determinate condizioni, possono essere convertiti in welfare aziendale. Tali premi non concorrono alla formazione del reddito imponibile entro i limiti fissati dalla normativa fiscale".

D. Conferma sull'uso del risparmio de-contributivo da parte del Comune per copertura polizze collettive sanitarie (normativa di riferimento) ?

1. come spese correnti:

Risposta:

Non rintracciati riferimenti normativi in proposito.

2. come 'Fondo risorse decentrate':

Risposta: non risultano indicazioni normative o contrattuali in tal senso.

E. Premio di risultato con Contrattazione decentrata, come nel privato, possibilità:

Si premette che il Ccnl. 16 novembre 2022 indica, tra le materie oggetto di confronto, l'individuazione dei criteri generali del Sistema di valutazione della *performance* ex art. 5, comma 3 lett. a), che ciascun Ente Locale è tenuto ad adottare ai sensi dell'art. 7 del Dlgs. n. 150/2019. In attuazione dell'art. 19 del Dlgs. n. 150/2009 ("Il Contratto collettivo nazionale, fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi"), il Ccnl 16 novembre 2022 all'art. 81 prevede che "1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'Ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 80, comma 2, lett. b), che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. 2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi destinati al personale ai sensi del comma 1. Gli enti che abbiano dato attuazione alla disciplina di cui al comma 4 possono definire un minor valore percentua-

le, comunque non inferiore al 20%. 3. La Contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita. 4. In sede di Contrattazione integrativa di cui all'art. 7 del presente Ccnl. è possibile correlare l'effettiva erogazione di una quota delle risorse di cui all'art. 79 comma 2 lett. c) ('Fondo risorse decentrate': costituzione) del presente Ccnl., al raggiungimento di uno o più obiettivi riferiti agli effetti dell'azione dell'Ente nel suo complesso, oggettivamente misurabili".

Pertanto:

1. a scaglioni:

Risposta: Sì, la misurazione e la valutazione della *performance* e la successiva erogazione del premio produttività segue le procedure sopra indicate che differenziano la premialità in base ai comportamenti organizzativi e al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, con ulteriore previsione della necessità di prevedere un premio di maggiorazione per coloro che conseguano le valutazioni più elevate. Numero di persone e misura della maggiorazione riconosciuta sono oggetto di contrattazione

Riferimento normativo: Contrattazione collettiva e decentrata; Dlgs. n. 150/2009.

2. Opzionale:

Risposta: non risulta tal possibilità.

3. Prevedere in automatico il versamento in Previdenza complementare per i residui:

Risposta: non risulta tal possibilità.

F. Destinazione del risparmio de-contributivo, disciplinabile con contrattazione decentrata:

1. al pagamento Coperture sanitarie:

Risposta: No, la destinazione del risparmio de-contributivo non è materia rientrante tra quelle oggetto di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Ccnl. "Funzioni locali" 16 novembre 2022.

2. a misure wellbeing alternative (caregiver, altro):

Risposta: No, la destinazione del risparmio de-contributivo non è materia rientrante tra quelle oggetto di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Ccnl. "Funzioni locali" 16 novembre 2022.

Iva

le somme erogate alle Associazioni del “Terzo Settore” ai fini della co-progettazione non sono da considerarsi contributi ?



del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista

Il testo del quesito:

“La Dre Lombardia, con una Risposta ad Interpello diffusa nei giorni scorsi e commentata anche sulla stampa nazionale, si è pronunciata in tema di regime Iva dei contributi di co-progettazione erogati da un Comune ad un ‘ETS’ ai sensi dell’art. 55 del Dlgs. n. 117/2017 (‘Codice del Terzo Settore’), sostenendo che tale somma non rileva ai fini. Devo concludere che, avendone invece noi sostenuto sempre la rilevanza Iva in base ai contenuti della Circolare Agenzia Entrate n. 34/E del 2013, abbiamo sbagliato a trattare tali forme di ‘contributo’ come corrispettivi per prestazione di servizio ?”.

In primo luogo, occorre ricordare che la Dre Lombardia ha risposto ad una Istanza di Interpello su un caso concreto e che ogni altro caso concreto richiede un attento esame delle effettive volontà delle parti e della documentazione. Ricordato questo (ma era importante precisarlo da subito perché si tratta di valutazioni preliminari da svolgere su ogni caso concreto, evitando di lasciarsi “condizionare” da giudizi, emersi anche su autorevole stampa nazionale, certamente sensati ma che non possono avere una valenza generale a priori), ammettiamo che la citata risposta fornita dalla Dre Lombardia non ci convince pienamente ed è auspicabile, come già rimarcato in passato su queste pagine, un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate centrale, che almeno inviti a verificare concretamente ogni fattispecie e proponga anche soluzioni finali diverse.

In particolare, il problema che sta alla base di tutto, oggi, è come conciliare i contenuti della citata Circolare n. 34/E del 2013 – ed in particolare la terza parte, dove si fa riferimento ai “criteri suppletivi” da verificare in ordine sequenziale - con il concetto di co-progettazione di cui all’art. 55 del Dlgs. n. 117/2017 (“Codice Terzo Settore”), tenuto conto che il Ministero del Lavoro aveva considerato pacifica la natura di “contributo” delle somme erogate, richiamando l’art. 12 della Legge n. 241/1990, la stessa norma richiamata dalla Dre Lombardia a sostegno della propria

posizione.

Nella risposta della Direzione lombarda, diversamente da quanto sostenuto dal Comune istante, questa conclude, sulla base dell’esame della documentazione, che la natura della somma erogata dal Comune ad un “Ente del Terzo Settore” (“ETS”) è quella di “contributo”.

Personalmente, almeno da ciò che si evince dalla sola lettura dell’Interpello, ci sentiamo di condividere la posizione del Comune istante, anche perché lasciano perplessi i 2 ultimi paragrafi della Risposta fornita dalla Dre Lombardia. Nel penultimo non si capisce sulla base di che cosa la qualificazione di contributo delle somme erogate, sostenuta dalla stessa Dre, a parere della quale non sia inficiata dalla presenza, nella Convenzione scritta esistente tra le parti, di clausole tipiche dei rapporti contrattuali (risoluzione del contratto, risarcimento del danno da inadempimento), quando la Circolare n. 34/E del 2013 le aveva poste come condizioni suppletive da verificare e che, se esistenti, avrebbero fatto assumere la natura oggettiva di corrispettivo, rilevante Iva, alla somma erogata.

Nell’ultimo paragrafo si ricorda poi che sono fatte salve, come previsto dalla citata Circolare, le attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate sulla natura di contributo: giusta precisazione, ma lascia supporre che la Risposta fornita non sia da considerarsi del tutto perentoria, disorientando ancora di più il lettore, specie se operatore del Comune

che deve valutare la natura oggettiva della somma erogata. Dunque, quale è la logica seguita dalla Dre Lombardia ? La Direzione ha fatto prevalere le finalità perseguite sui contenuti oggettivi degli atti ? Quale sarà dunque la regola da seguire per il futuro ? I c.d. “*criteri suppletivi*” indicati dalla Circolare n. 34/E nel 2013 vengono effettivamente meno ?

Nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate centrale si pronunci, torniamo a ribadire di “*mantenere la calma*” e preoccuparsi, per ogni caso concreto, di verificare attentamente la documentazione e le “*effettive volontà delle parti*”, ed assumere poi una decisione, qualunque essa sia, supportandola negli atti con riferimenti normativi e di prassi ben precisi, giustificativi di tale decisione.



CentroStudi®
EntiLocali

GLI AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA COMUNITARIA: LA DISCIPLINA IN VIGORE FINO AL 2023

L'opera mira a fornire a Enti pubblici e operatori economici una guida dal taglio pratico, sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza (Tar, Consiglio di Stato, Corte dei conti) e dalle autorità di controllo (Anac, Ministero Infrastrutture). Il volume analizza ogni aspetto del procedimento amministrativo da condurre nelle procedure sottosoglia alla luce di quanto contenuto nelle linee guida Anac, rapportato alle norme codicistiche ed alla giurisprudenza che si è espressa in materia, per meglio chiarire l'applicazione delle varie previsioni sotto il profilo pratico-operativo. In particolare, sono oggetto di considerazione: (I) i principali aspetti procedurali, (II) il ruolo e le responsabilità del Rup, (III) le caratteristiche e requisiti degli atti amministrativi principali (determina a contrarre, manifestazione di interesse, delibera di aggiudicazione), (IV) il principio di rotazione, (V) l'indagine di mercato, (VI) i principali quesiti tecnico operativi di settore.

Autori: Matteo Piacentini e Nicolò Filippo Boscarini



www.entilocaliweb.it

LIBRO € 18,00 | E-BOOK € 10,00

(codice MEPA - CSELEDB14)

(codice MEPA - CSELEDBK14)

Coupon d'acquisto

Inviare a **Centro Studi Enti Locali** – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

Si richiede l'invio di n. _____ copie del **libro** GLI AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA COMUNITARIA: LA DISCIPLINA IN VIGORE FINO AL 2023
al prezzo di **€ 18,00** cad. (Iva compresa assolta dall'Editore) **spese di spedizione GRATUITE**
Si richiede l'invio (tramite mail) dell'**E-book** GLI AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA COMUNITARIA: LA DISCIPLINA IN VIGORE FINO AL 2023
al prezzo di **€ 10,00** cad. Iva inclusa

Si prega di fatturare a:

Via ***:	n. ***:	CAP ***:
Città ***:	Provincia:	
C.F. ***:		
P.IVA ***:	Tel. ***:	
Codice SDI/Codice UNIVOCO ***:		
Fax:	Pec ***:	
E-mail ***:		

Si prega di indicare l'indirizzo di spedizione nel caso differisca dall'indirizzo di fatturazione

Via ***:	n. ***:	CAP ***:
Città ***:	Provincia:	

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell'ordine).

Ho pagato l'importo complessivo di €

(comprensivo di Iva)* mediante:

Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
Bonifico bancario su Banco BPM Ag. di Santa Croce sull'Arno (PI) IT05J0503471161 000000003894
Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d'ordine

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa è sul ns. portale web all'indirizzo <https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/>.

Presto il consenso Nego il consenso
All'inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

Presto il consenso Nego il consenso
All'invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.



TIMBRO E FIRMA

LA GIURISPRUDENZA

Danno erariale

condanna di un Sindaco e del Responsabile dell'Ufficio "Finanziario" di un Comune per aver effettuato spese illecite



del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile

Corte dei conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, Sentenza n. 182 del 12 luglio 2024

Oggetto:

Condanna di un Sindaco e del Responsabile dell'Ufficio "Finanziario" di un Comune per aver effettuato spese illecite, nel periodo 2011/2016, per acquisto carburanti e per compensi al personale della Polizia municipale: conferma, con riduzione, della Sentenza giurisdizionale per il Lazio, n. 134/2023.

Fatto:

Nel febbraio 2017 il Commissario prefettizio di questo Comune laziale (2.570 abitanti) denunciava alla Procura regionale della Corte dei conti "spese illecite riferibili al periodo 2011-2016, per: a) acquisto di carburante in uso agli automezzi comunali, per Euro 96.858,22; b) pagamento di compensi a titolo di lavoro straordinario al personale della polizia locale, per Euro 266.473,27. All'esito dell'attività istruttoria condotta con l'ausilio della Guardia di Finanza--Nucleo di Polizia tributaria di Frosinone, veniva accertato che le spese per il carburante erano conseguenti all'uso indiscriminato di carte di pagamento utilizzate in assenza di registri per la contabilizzazione dei relativi rifornimenti e, pertanto, in maniera del tutto incontrollata; riguardo al lavoro straordinario, la Procura erariale accertava l'illiceità dei compensi in considerazione delle somme corrisposte, a tal punto rilevanti che in taluni casi avrebbero consentito di triplicare lo stipendio mensile dei dipendenti beneficiari, ovviamente senza che dai cartellini marcatempo fosse stato possibile distinguere tra prestazioni di lavoro straordinario e prestazioni che tali non erano".

La Procura contesta il danno erariale all'ex Sindaco (anche quale Responsabile del Servizio di "Polizia municipale") ed al Responsabile dell'Ufficio "Finanziario" per un totale di oltre 360.000 Euro, nella misura del 70% al primo e del 30% del secondo.

La Sezione territoriale (Sentenza n. 134/2023), "respinta

l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti nella considerazione del fatto che il caso di specie fosse connotato da occultamento doloso del danno, nel merito li riconosceva entrambi responsabili; pertanto, li condannava al pagamento in favore dell'ente di appartenenza del complessivo importo di Euro 363.331,49, di cui Euro 254.332,043 a carico del Sindaco. Avverso siffatta pronuncia i soccombenti si sono gravati d'appello".

I Giudici di appello riconoscono l'apporto causale di altri soggetti non convenuti, ed alla parziale prescrizione del danno riducono l'importo complessivo del danno ad Euro 70.000.

Sintesi della Sentenza:

La difesa del Sindaco sostiene che per le spese di carburante "i relativi pagamenti hanno trovato completa copertura nelle voci di bilancio degli esercizi finanziari di riferimento, così come facilmente riscontrabile dai documenti contabili, dai quali peraltro emergerebbe che i costi sostenuti non hanno mai superato gli stanziamenti di spesa, col che gli acquisti sarebbero stati effettuati senza l'adozione di alcun preventivo atto di liquidazione. Riguardo invece alle spese per gli straordinari pagati ai Vigili urbani, l'appellante ha sostenuto che il Comune ha corrisposto quanto dovuto per remunerare servizi effettivamente straordinari, giacché svolti per: a) la gestione di un autovelox mobile, installato quotidianamente, anche di domenica e nei giorni festivi, sul tratto urbano della Superstrada Ausonia; b) il controllo dell'intero territorio comunale, anche attraverso perlustrazione notturna fino ad oltre le ore 24:00 di tutti i giorni, in stretta collaborazione con la compagnia dei carabinieri".

La Difesa del Responsabile del Servizio "Finanziario", dopo aver evidenziato che i Giudici di primo grado non hanno valutato che l'occultamento doloso "sarebbe del

tutto incompatibile con la ripartizione del danno operata dalla stessa Procura regionale, la quale avrebbe fatto così intendere un addebito a titolo di colpa grave e non di dolo, perché se così fosse stato si sarebbe dovuto procedere con la domanda di una condanna in solido. Poiché dunque il dies a quo della prescrizione sarebbe coinciso con la data del 26 maggio 2015 o, a tutto concedere, con quella del 17 febbraio 2017, in cui la Procura regionale ha acquisito la denuncia di danno redatta dal Commissario prefettizio il 14 febbraio 2017, in Sentenza si sarebbe dovuta considerare la prescrizione di tutte le spese effettuate nel quinquennio precedente". Conclude chiedendo che in subordine "sia dichiarata incidenter tantum la responsabilità per i medesimi fatti del dr. OMISSIS e del dr. OMISSIS, rispettivamente Segretario comunale e Revisore dei conti del Comune nonché, ove ritenuto, di tutti gli altri Segretari comunali, Revisori dei conti e Responsabili dei Servizi 'Polizia locale' e 'Finanziario' succedutisi negli anni dal 2011 al 2016".

I Giudici evidenziano che i primi Giudici hanno positivamente valutato il Decreto che ha dichiarato il Dissesto finanziario del Comune, di cui hanno riportato "ampi passaggi" tra cui "il mancato rispetto ad opera degli Amministratori del periodo in esame (2011-2016) degli obblighi di controllo e monitoraggio degli equilibri finanziari, e le conseguenti plurime criticità di gestione (tra cui - principalmente- la fittizia appostazione in bilancio di una mole rilevante di residui attivi, inesigibili, per proventi derivanti dalle contravvenzioni al Codice della Strada elevate mediante autovelox, causa di notevole contenzioso sfociato anche in un giudizio penale; la condotta commissiva ed omissiva (è) consistita nell'aver deliberato bilanci non attendibili e veritieri, benché provvisti del parere favorevole degli Uffici competenti e dell'organo di revisione, e non aver adottato adeguati interventi correttivi volti ad impedire il Dissesto (aumento di residui passivi, mantenimento di residui attivi inesigibili, mancato perseguimento dell'equilibrio tra entrate e spese, frequente ricorso all'anticipazione di tesoreria senza previsione di modalità e tempi di rientro, mancata rilevazione di debiti fuori bilancio)"; "con specifico riferimento ai debiti fuori bilancio, gli accertamenti istruttori hanno evidenziato la mancata segnalazione di debiti 'occulti'... da parte dei responsabili dei Servizi di Area, ai fini del riconoscimento degli stessi, ai sensi dell'art. 194 del Tuel, nonché della mancata indicazione nelle Relazioni dell'organo di revisione, quest'ultimo avallando passivamente la segnalazione negativa del Responsabile finanziario circa la sussistenza di tali poste".

Concludono affermando che, "alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale in proposito delineato, deve infatti ravvisarsi l'inconsistenza della motivazione posta a sostegno dell'assunto in questione, giacché una cosa è la sciat-

teria nella tenuta delle scritture contabili e nella gestione delle poste di bilancio riferite a un dato esercizio finanziario, altro è poter ricondurre a tali condotte situazioni volte a impedire la conoscibilità di un danno. La conoscibilità per spese ritenute dannose doveva infatti ritenersi tale per l'Ente danneggiato sin dal momento del loro avveramento in ciascuno degli esercizi finanziari presi in considerazione dall'atto di citazione, anche e soprattutto nella considerazione del fatto che su dette scritture e sulla documentazione amministrativa di corredo a esse, l'organo di revisione del Comune aveva potuto esprimere i pareri di competenza, appunto a fronte dell'insussistenza di qualsivoglia oggettivo impedimento alla loro conoscibilità. Trattando della prescrizione, il Collegio si è già concretamente espresso sulla grave negligenza che ha connotato le condotte, resa tanto più evidente dal fatto che nessun controllo e/o misura di tutela delle carte-carburante e delle attività di prestazioni straordinarie dichiarate dai dipendenti beneficiari e regolarmente poste in pagamento è stato messo in atto, pur potendo, sia il Sindaco, che il Responsabile del Servizio di 'Polizia municipale', sovrintendere ciascuno e per quanto di competenza a tutte le attività di spesa rivelatesi pregiudizievoli per l'ente locale. Ma l'inescusabile disinteresse da valutarsi alla stregua della grave negligenza foriera di responsabilità non ha riguardato i soli coinvolti. In un contesto connotato da gravi lacune e disordine gestionale, che a sua volta ha fatto da sfondo a ripetute spese foriere di danno, il Collegio non può esimersi dal considerare il grave disinteresse verso tale stato di cose mostrato da coloro che, ricoprendo posizioni di vertice nel quadro dell'organizzazione amministrativa dell'ente e di organi deputati al controllo interno, hanno in tal modo concorso al consolidarsi di una situazione di mala gestio con una condotta evidentemente contraria ai loro doveri di ufficio improntati all'esercizio della direzione, sovrintendenza e controllo. Ci si riferisce alla posizione dei segretari comunali e dell'organo di revisione, le cui funzioni devono essere logicamente considerate in maniera inversamente proporzionale alle dimensioni dell'ente locale interessato e del suo apparato organizzativo: quanto più esse sono ridotte e prive di figure di elevata professionalità tecnico-amministrativa, tanto più nei fatti il ruolo di dette figure è destinato a essere incisivo nell'attività gestionale".

Commento:

Il Comune dichiara il Dissesto, sono scelte 2 tipologie di spesa (schede carburante e straordinari al personale della "Pm"). Ma tutta l'organizzazione del Comune è molto criticata, per cui il danno erariale addebitato al Sindaco ed al Responsabile finanziario è ridimensionato (anche per la prescrizione).

Sono evidenziate gravi critiche all'Organo di revisione.

SCADENZARIO



Giovedì 31 ottobre

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali

Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “*Dma2*” (adesso “*ListaPosPa*”), integrata con il flusso *Uniemens*, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscritti alla Gestione “*Dipendenti Pubblici*” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 2012, n. 10.

Carta di identità elettronica (Cie)

Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

Invio telematico Dichiarazioni Modello “*Irap 2024*” e Modello “*Redditi Enc 2024*”

Scade in data odierna il termine di presentazione telematica della Dichiarazione “*Irap 2024*”, nonché (qualora dovuto) della Dichiarazione Modello “*Redditi Enc 2024*”, come stabilito dall’art. 2, comma 6 e dall’art. 4, comma 1, lett. u), del Dlgs. n. 108/2024, che hanno modificato, rispettivamente, l’art. 11 del Dlgs. n. 1/2024, e abrogato l’art. 38 del Dlgs. n. 13/2024.

Invio telematico Dichiarazione Modello “*770/2024*”

Scade in data odierna il termine di presentazione telematica della Dichiarazione dei sostituti d’imposta Modello “*770 2024*” (unitamente al termine ultimo per l’invio dei Modelli “*CU 2024*” per i soli lavoratori autonomi che non presentano il Modello “*730 2024 precompilato*”).

Presentazione Modelli “*Intra 12*”

Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recependo i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli “*Intra 12*” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel secondo mese precedente.

Personale: obblighi di pubblicazione web

Scade oggi il termine per la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi al 3° trimestre del costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Sempre entro oggi scade il termine per la pubblicazione sul sito istituzionale, dei tassi di assenza del personale nel 3° trimestre (vedasi art. 16, comma 34 e art. 17, comma 2, del Dlgs. n. 33/2013).

Contributi a copertura dei maggiori oneri sostenuti per l’incremento “2023” dell’Indennità di funzione: invio telematico della certificazione 2023

Scade oggi, ai sensi dell’art. 1, commi 583, 584 e 585, della Legge n. 234/2021, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, il termine per l’invio della Certificazione relativa all’utilizzo del Contributo per la copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento relativo all’anno 2023 delle Indennità di funzione di Sindaci metropolitani, Sindaci, Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali dei comuni delle Regioni a Statuto ordinario (<https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify>, accessibile con le credenziali già in uso a ciascun Ente).

**Venerdì 15 novembre****Carta di identità elettronica (Cie)**

Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell'Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell'Interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d'identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

Variazioni mensili residenti – Comunicazione Asl

Entro la data odierna, le Anagrafi comunali dovranno comunicare all'Asl le eventuali variazioni nella condizione dei residenti intervenute (cambi indirizzo, cancellazione residenza, trasferimenti in altri Comuni ecc.) - Circolari Miacel n. 2/1986 e n. 5/1988.

Documento unico di programmazione: nota di aggiornamento

In attuazione dell'art. 170, comma 1, e 174, comma 1, del Tuel entro il 15 novembre di ogni esercizio, assieme allo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio l'eventuale Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2025-2027.

Ciò sia nel caso che il Dup già presentato al Consiglio non sia ancora stato approvato o laddove il Consiglio abbia richiesto delle integrazioni e/o modifiche, oppure, ancora, siano intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del Dup già approvato.

Processo di bilancio (schema di bilancio di previsione)

Ai sensi del Decreto Mef 25 luglio 2023 e dell'art. 174 del Tuel, e tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento di contabilità, entro la data odierna l'Organo esecutivo, dopo aver esaminato il bilancio di previsione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario in ottobre, predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta (completo di allegati e anche eventualmente della nota di aggiornamento del Dup) all'Organo consiliare (bilancio da trasmettere immediatamente, a cura del Responsabile del servizio finanziario, anche all'Organo di revisione per l'espressione del relativo parere).

**Sabato 16 novembre *****Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale**

Scade in data odierna il termine per il versamento dell'Iva dovuta sugli acquisti in "*split payment*" operati nel mese precedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello "*F24EP*", codice-tributo "*620E*" (oppure "*6040*" per chi utilizza il Modello "*F24*") istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è compensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile

Scade in data odierna il termine per il versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi in via generale tramite Modello "*F24EP*", oppure tramite Modello "*F24*" (per gli Enti pubblici non obbligati all'utilizzo del primo Modello).

Versamento Iva trimestrale

Scade in data odierna il termine per il versamento dell'Iva dovuta per il III trimestre, da effettuarsi in via generale tramite Modello "*F24EP*", oppure tramite Modello "*F24*" (per gli Enti pubblici non obbligati all'utilizzo del primo Modello).

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici

Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l'acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere

operato telematicamente con Modello "F24EP", oppure tramite Modello "F24" (per gli Enti pubblici non obbligati all'utilizzo del primo Modello).

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all'art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento tramite Modello "F24EP" (oppure tramite Modello "F24", per gli Enti pubblici non obbligati all'utilizzo del primo Modello), delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

Contributo Inps del 24% (35,03%) per i co.co.co.

Entro oggi deve essere effettuato il versamento all'Inps – "Gestione separata" ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, del contributo del 24% (35,03%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama al riguardo la Circolare Inps n. 25 dell'11 febbraio 2022, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scadenzario).

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000

Entro oggi deve essere effettuato il versamento all'Inps, tramite il Modello "F24EP", con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003.



Mercoledì 20 novembre

Codifica "Siope" dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarie

In applicazione dell'art. 2, comma 8, Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del Dm. Mef 9 giugno 2016, entro la data odierna i Tesorieri trasmettono al "Siope" informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto dall'Allegato "B" al Dm. Mef 9 giugno 2016. Entro lo stesso termine gli Enti comunicano al loro Tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al "Siope" - le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri Istituti di credito.



Sabato 30 novembre *

Versamento acconto Imposte da Dichiarazione dei redditi ed Irap

Entro la data odierna provvedere al versamento della seconda, o unica rata, di acconto per il 2024 delle Imposte risultanti dalla Dichiarazione dei redditi e dall'Irap.

Gli Enti Locali che hanno esercitato l'opzione prevista all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97 e per i quali risulta, dalla Dichiarazione Irap 2024, un'Imposta a debito riferita alle attività per le quali è stata esercitata detta opzione, sono tenuti al versamento della seconda (pari al 60% del 100% dell'Imposta a debito) o unica rata di acconto Irap.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. "LIPE")

Scade oggi il termine per l'invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del Dl. n. 78/2010) relative al terzo trimestre 2024.

Presentazione Modelli "Intra 12"

Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepent

i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli "Intra 12" approvati dall'Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel secondo mese precedente.

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali

Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica "Dma2" (adesso "ListaPosPa"), integrata con il flusso *Uniemens*, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscritti alla Gestione "Dipendenti Pubblici" ai sensi dell'art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/2003 e della Circolare Inps 7 agosto 2012, n. 105.

Carta di identità elettronica (Cie)

Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell'Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell'Interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle Carte d'identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	35,03%* (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	33,72%** (33,00 IVS + 0,72 aliquote aggiuntive)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%
Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,07%*** (25,00 IVS + 0,72 + 0,35 aliquote aggiuntive)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

* Compresa le co.co.co., per le quali non è prevista l'ISCRO

** Compresi i prestatori di lavoro autonomo occasionale "sopra soglia" Euro 5.000, per i quali non è prevista la Dis-Coll dell'1,31% e l'ISCRO

*** Per i Professionisti iscritti alla "Gestione separata Inps", il comma 154 dell'art. 1 della Legge n. 213/2023 ha stabilito l'aumento dell'aliquota aggiuntiva dello 0,35% a decorrere dall'anno 2024, a titolo di ISCRO.

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

(**) Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, ha pubblicato il Decreto 22 dicembre 2023, con il quale differisce al 15 marzo 2024 il termine per l'approvazione dei bilanci preventivi dell'anno 2024 degli Enti Locali.



CentroStudi®
EntiLocali

LIBRI

prodotti altamente qualificati per gli Enti Locali ed i loro Revisori

NOVITÀ



GUIDA ALLA PREVENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE E ALLA TRASPARENZA

Aggiornato al PNA 2023-2026

PREZZO: € 28,00*
(codice MEPA - CSELEDLBPREV)



MANUALE DI CONTABILITÀ PUBBLICA

LA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE LOCALE:
STRUMENTI DI INTERVENTO E DI RISANAMENTO
SECONDA EDIZIONE

PREZZO: € 28,00*
(codice MEPA - CSELEDLB16)



GALATEO IN COMUNE

Vademecum dei doveri, cerimoniale e consigli
per l'immagine istituzionale della Pubblica
Amministrazione locale

PREZZO: € 25,00*
(codice MEPA - CSELLBGALATEO)



PER FARTI ASCOLTARE, ASCOLTA 99 PASSI PER IMPARARE A COMUNICARE IN PUBBLICO

PREZZO: € 19,00*
(codice MEPA - CSELEDLB15)



GLI AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA COMUNITARIA: LA DISCIPLINA IN VIGORE FINO AL 2023

PREZZO: € 18,00*
(codice MEPA - CSELEDLB14)



LE MANSIONI DIRETTIVE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE

PREZZO: € 35,00*



GUIDA PRATICA PER L'APPLICAZIONE DELL'IRAP NEGLI ENTI LOCALI E NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SESTA EDIZIONE

PREZZO: € 36,00*
(codice MEPA - CSELEDLB12)



IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI EROGATI E RICEVUTI DA UN'AMMINISTRAZIONE LOCALE QUARTA EDIZIONE

PREZZO: € 32,00*
(codice MEPA - CSELEDLB11)



L'IMPOSTA DI BOLLO NELL'ERA DELLA "DIGITALIZZAZIONE"

Analisi delle caratteristiche dell'Imposta e di
numerosi casi concreti di interesse per
gli Enti Locali - **SECONDA EDIZIONE**

PREZZO: € 35,00*
(codice MEPA - CSELEDLB10)



LE MANSIONI DIRETTIVE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI, DEGLI AFFIDAMENTI "IN HOUSE" E DEL "PROJECT FINANCING" (PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO) NEGLI ENTI LOCALI

PREZZO: € 35,00*



LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELL'ENTE LOCALE STRUMENTI DI INTERVENTO E DI RISANAMENTO

PREZZO: € 35,00*
(codice MEPA - CSELEDLB018)



L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI

PREZZO: € 45,00*
(codice MEPA - CSELEDLB017)



SEGNALAZIONI QUALIFICATE Le sinergie tra Stato ed Enti locali nel contrasto all'evasione fiscale

PREZZO: € 24,00*
(codice MEPA - CSELEDLB016)



L'IVA APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

Principi generali ed applicazioni pratiche
sull'Imposta sul valore aggiunto nelle Ammini-
strazioni locali e nel settore pubblico allargato

PREZZO: € 48,00*
(codice MEPA - CSELEDLB014)



LO SPLIT PAYMENT E LE NUOVE CASISTICHE DI REVERSE CHARGE

PREZZO: € 20,00*
(codice MEPA - CSELEDLB013)

Per l'acquisto è necessario compilare ed inviare il coupon riportato nella pagina seguente a:
Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI) - Tel. 0571 469222 o 0571 469230 - Fax 0571/469237
E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it - www.entilocaliweb.it - www.entilocali-online.it

(*) Iva assolta dall'Editore



CentroStudi®
EntiLocali

LIBRI

prodotti altamente qualificati per gli Enti Locali ed i loro Revisori

Coupon di acquisto

Inviare a **Centro Studi Enti Locali** – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

Titolo/i***:

Prezzo ***:

SPECIALE SCONTO DEL 15% SULL'ACQUISTO DI ALMENO 3 LIBRI

Si prega di fatturare a:

Via ***:	n. ***:	CAP ***:
Città ***:	Provincia:	
C.F. ***:		
P.IVA ***:	Tel. ***:	
Codice IPA/Codice UNIVOCO **:	CIG (se previsto):	
Fax:	E-mail ***:	

Si prega di indicare l'indirizzo di spedizione nel caso differisca dall'indirizzo di fatturazione

Via ***:	n. ***:	CAP ***:
Città ***:	Provincia:	

*** campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali è obbligatorio effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell'ordine).

per tutti i libri le spese di spedizione sono GRATUITE e l'Iva è assolta dall'Editore

Ho pagato l'importo complessivo di €

(comprensivo di Iva)* mediante:

Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
Bonifico bancario su Banco BPM Ag. di Santa Croce sull'Arno (PI) IT05J0503471161 000000003894
Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 – 56024 – San Miniato (PI)
Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d'ordine

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa è sul ns. portale web all'indirizzo <https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/>.

Presto il consenso Nego il consenso
All'inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

Presto il consenso Nego il consenso
All'invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.



TIMBRO E FIRMA

Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.



CentroStudi®
EntiLocali

Centro Studi Enti Locali

Via della Costituente, n. 15 - 56024 San Miniato (PI)

Tel. 0571 469222 - 469230 - Fax. 0571 469237

segreteria.abbonamenti@centrostudentilocali.it

Organismo accreditato da ACCREDIA



Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015
certificato da Certiquality



CentroStudi®
EntiLocali

Contrattinews

Centro Studi Enti Locali

Rivista mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale
in materia di contrattualistica e di appalti pubblici

NUMERO

10

Anno XIII

28 ottobre 2024



Commissione giudicatrice

partecipazione dei Dirigenti che hanno predisposto la documentazione di gara



Verifica di anomalia dell'offerta

inammissibile la modifica dei costi della manodopera se fatta per aggirare le regole di gara



Incentivi per funzioni tecniche

non sono applicabili alle attività di collaudo delle opere di urbanizzazione a scomputo

Contrattinews Centro Studi Enti Locali

Rivista mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di contrattualistica e di appalti pubblici

COLLABORANO ALLA RIVISTA:

Avv. Stefano Ciulli, Avvocato, consulente di Enti Locali e Docente in corsi di formazione

Dott.ssa Federica Giglioli, Consulente e formatrice P.A., Esperta in materia contrattualistica e di servizi pubblici locali, Pubblicista

Avv. Mauro Mammana, Avvocato amministrativista,

consulente e formatore in materia di appalti pubblici

Dott. Stefano Paoli, Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie giuridiche applicate alla P.A. e Data Protection Officer (Dpo)

Dott.ssa Alessia Rinaldi, Consulente e formatrice P.A., Esperta nelle materie giuridiche e contrattualistiche degli Enti pubblici, Pubblicista

Dott. Alessio Tavanti, Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche

Rag. Antonio Tirelli, Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere commercialista e Revisore contabile

Dott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente e Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende pubbliche nelle materie amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, Professore a contratto di Ragioneria pubblica presso il Dipartimento Economia e Management dell'Università degli Studi di Pisa, Pubblicista

Dott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista e Revisore contabile, Consulente e formatore P.A., Pubblicista

Dott. Francesco Vegni, Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista

COMITATO DI REDAZIONE:

Federica Giglioli, **Veronica Potenza**, **Alessia Rinaldi**, **Nicola Tonveronachi**, **Giuseppe Vanni**, **Francesco Vegni**

Segreteria di redazione: **Francesca Combatti**

Direttore Responsabile: **Fabrizio Mandorlini**

Grafica: **Centro Studi Enti Locali S.p.a. - Chiara Pioli**

Editore e proprietario: **Centro Studi Enti Locali S.p.a.**

Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)

Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237

E-Mail: segreteria@centrostudientilocali.it

Sito internet: www.entilocali-online.it

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 certificato da Certiquality

Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97, iscritto all'Unione Stampa Periodici Italiani

INDICE DEGLI ARGOMENTI

IL PARERE DELL'AUTORITY

Affidamento diretto sottosoglia

obbligo indicazione costi della manodopera pag 03

Offerta tecnica

divieto di commistione con offerta economica pag 03

Soglia di sbarramento

rientra nell'ampio margine di discrezionalità della Stazione appaltante pag 03

Supporto alla riscossione coattiva

requisiti di idoneità professionale e iscrizione Albo per accertamento e riscossione entrate degli Enti Locali pag 04

Tesoreria comunale

i requisiti di capacità finanziaria devono essere proporzionali e adeguati al valore dell'appalto pag 05

LA GIURISPRUDENZA

RASSEGNA DI NOTE DI GIURISPRUDENZA

Commissione giudicatrice

partecipazione dei Dirigenti che hanno predisposto la documentazione di gara pag 06

Errore materiale nel Bando di gara

occorre una rettifica formale dei documenti di gara pag 06

Impugnazione del Bando di gara

può essere impugnato immediatamente solo in caso di clausole escludenti pag 07

Responsabilità e trasparenza nei Raggruppamenti temporanei

..... pag 07

Verifica di anomalia dell'offerta

inammissibile la modifica dei costi della manodopera se fatta per aggirare le regole di gara pag 08

Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale

..... pag 08

IL PARERE DELLA CORTE

Incentivi per funzioni tecniche

non sono applicabili alle attività di collaudo delle Opere di urbanizzazione a scomputo pag 10

Incentivi per funzioni tecniche

ripartizione per le Centrali di committenza pag 10

IL PARERE DELL'AUTHORITY

Affidamento diretto sottosoglia obbligo indicazione costi della manodopera

Delibera n. 396 del 30 luglio 2024

La questione controversa sottoposta all'Autorità riguarda l'applicabilità dell'art. 108, comma 9, del Dlgs. n. 36/2023, anche nei casi di affidamento diretto sottosoglia, come previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b), come avvenuto nel caso specifico per un importo di Euro 118.153,02. Alla luce delle disposizioni normative vigenti, e considerando che non sono state riscontrate le deroghe esplicite previste dall'art. 48, comma 4, del Dlgs. 36/2023, l'Anac chiarisce

che anche negli affidamenti diretti previsti dall'art. 50, comma 1, lett. b), sussiste l'obbligo di indicare i costi della manodopera, come stabilito dall'art. 108, comma 9, del medesimo Decreto legislativo. Questa interpretazione si fonda sull'assenza di esenzioni specifiche che escluderebbero tale obbligo negli affidamenti sottosoglia, rendendolo pertanto applicabile anche in tali contesti.

Offerta tecnica divieto di commistione con offerta economica

Delibera n. 393 del 30 luglio 2024

Una Società cooperativa sociale ha presentato un'istanza contestando la sua esclusione da una procedura di gara. La Stazione appaltante l'ha esclusa perché nell'offerta tecnica la Cooperativa ha incluso informazioni economiche, violando il Principio di segretezza dell'offerta economica e il divieto di commistione tra l'offerta tecnica ed economica, come previsto dal disciplinare di gara. In particolare, un articolo del Disciplinare consentiva l'attribuzione di punti per la "Qualità Economica" in base al valore delle attrezzature proposte, ma richiedeva che i dettagli sui beni ve-

nissero forniti senza violare la separazione tra le 2 offerte. L'inserimento di un preventivo di spesa nella busta tecnica è stato ritenuto dalla Stazione appaltante una violazione di queste regole, comportando l'esclusione dalla gara. L'Anac rileva che non è da considerarsi nulla, in base al Principio di tassatività delle cause di esclusione, la clausola del Disciplinare che prevede l'esclusione del concorrente dalla gara a causa dell'inserimento di elementi di natura economica, destinati alla busta dell'offerta economica, all'interno dell'offerta tecnica.

Soglia di sbarramento rientra nell'ampio margine di discrezionalità della Stazione appaltante

Delibera n. 394 del 30 luglio 2024

Una Società ha presentato un'istanza dopo essere stata esclusa da una procedura di gara per non aver superato la soglia minima di punteggio, contestando la legittimità della

lex specialis nella parte in cui stabiliva che alcuni punteggi dell'offerta tecnica non avrebbero contribuito al superamento della soglia di sbarramento. Inoltre, la Società ha

criticato i punteggi attribuiti dalla Commissione di gara per alcuni elementi di valutazione delle offerte tecniche. La *lex specialis* di gara prevedeva che l'appalto sarebbe stato aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando 90 punti all'offerta tecnica e 10 punti all'offerta economica. All'interno dell'offerta tecnica, 32 punti erano riservati a 4 elementi qualitativi e 38 punti a 9 elementi quantitativi, per un totale di 70 punti. I restanti 20 punti dell'offerta tecnica erano destinati a due elementi specifici, "Key money" e "utile minimo garantito", inseriti nella busta C insieme al ribasso economico. Era prevista una doppia riparametrazione dei punteggi, e solo le offerte che avessero ottenuto almeno 40 punti nella busta B (prima della seconda riparametrazione) sarebbero state ammesse all'apertura della busta C. La Società in questione ha ottenuto 28,96 punti dopo la prima riparametrazione, al di sotto della soglia minima di 40 punti, e per questo motivo è stata esclusa dalla gara. L'Anac chiarisce che

la decisione di stabilire una soglia di sbarramento, così come la modalità con cui è stata definita, rientra nell'ampio margine di discrezionalità della Stazione appaltante e può essere contestata solo in caso di evidenti irrazionalità, incongruenze o anomalie evidenti. La scelta di applicare la soglia di sbarramento ai punteggi ottenuti per gli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta, escludendo quelli tecnico-quantitativi, non appare né illogica né arbitraria. Se la *lex specialis* stabilisce criteri di valutazione delle offerte basati su elementi quantitativi, assegnando punteggi in base a quanto autodichiarato dai concorrenti e utilizzando il metodo della proporzionalità inversa, la Stazione appaltante ha l'obbligo di verificare la serietà e l'attendibilità delle dichiarazioni e delle offerte presentate. Se durante questa verifica emerge che una proposta non è realizzabile, la Stazione appaltante deve ricalcolare i punteggi e riformulare la graduatoria per garantire che gli esiti della gara non siano alterati.

Supporto alla riscossione coattiva requisiti di idoneità professionale e iscrizione Albo per accertamento e riscossione entrate degli Enti Locali

Delibera n. 397 del 30 luglio 2024

Nella fattispecie in esame, una Società ha presentato un'istanza all'Anac, contestando la procedura di gara e il requisito di partecipazione previsto dal Disciplinare di gara, che richiede l'iscrizione all'Albo degli Avvocati con almeno 5 anni di esercizio professionale. La Società sostiene che questo requisito esclude ingiustamente i soggetti iscritti all'Albo dei Concessionari alla riscossione, previsto dall'art. 53 del Dlgs. n. 446/1997, nonostante l'attività oggetto dell'appalto sia di supporto alla riscossione coattiva delle entrate degli Enti Locali, un'attività riservata ai soggetti iscritti a tale Albo. La Società considera questo requisito illegittimo e discriminatorio, poiché impedisce la partecipazione alla gara di operatori iscritti all'Albo dei Concessionari alla riscossione. La memoria allegata all'istanza argomenta che il requisito violerebbe la legge, non applicando correttamente il combinato disposto dell'art. 1, comma 805, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 53 del Dlgs. n. 446/1997, che riserva tali attività ai concessionari iscritti all'Albo. Inoltre, la Società sostiene che la previsione dei requisiti partecipativi è un eccesso di potere e limita la partecipazione alla gara. Dunque, in particolare, l'istanza pone all'Autorità 3 quesiti principali:

- se il requisito previsto dal Disciplinare di Gara sia illegittimo, poiché l'attività di supporto alla riscossione dovrebbe essere riservata ai soggetti iscritti all'Albo previsto dal Dlgs. n. 446/1997;
- se i servizi di supporto alla riscossione degli Enti Locali possano essere affidati a soggetti iscritti all'Albo degli Avvocati;
- se il requisito di idoneità professionale previsto dal Disciplinare sia limitativo della partecipazione alla gara, escludendo i soggetti iscritti all'Albo dei Concessionari alla riscossione.

L'Anac rileva che quando l'Amministrazione intende affidare, sia il "Servizio di supporto alla riscossione coattiva amministrativa", sia il "Servizio di recupero giudiziale dei crediti", che richiedono requisiti professionali differenti (ossia l'iscrizione alla Sezione speciale dell'Albo dei riscossori degli Enti Locali e l'iscrizione all'Albo degli Avvocati), i requisiti di idoneità professionale devono riflettere tutti i servizi inclusi nell'affidamento. Pertanto, non è conforme alla normativa di settore una disposizione nella *lex specialis* che richieda, come unico requisito di idoneità professionale per la partecipazione, solo l'iscrizione all'Albo degli

Avvocati senza considerare l'obbligo di iscrizione nella Sezione separata dell'Albo previsto dall'art. 53 del Dlgs. n. 446/1997 per coloro che svolgono funzioni di supporto

all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli Enti Locali e delle Società partecipate, come stabilito dall'art. 1, comma 805, della Legge n. 160/2019.

Tesoreria comunale i requisiti di capacità finanziaria devono essere proporzionali e adeguati al valore dell'appalto

Delibera n. 395 del 30 luglio 2024

Un Comune ha indetto una procedura negoziata per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria comunale", da svolgersi da luglio 2024 a dicembre 2027, con un importo complessivo di Euro 116.200,00. La gara, da aggiudicarsi al minor prezzo tramite Piattaforma digitale, richiedeva tra i requisiti economico-finanziari il possesso di un patrimonio netto annuo di almeno Euro 20.000.000,00 negli ultimi 3 esercizi. L'istante ha contestato questa previsione del Bando, sostenendo che è sproporzionata rispetto al valore dell'appalto, che su base mensile è di Euro 2.766,00 e annualmente è di Euro 33.199,92. Ha ritenuto illegittimo tale requisito per violazione del Principio di tassatività dei requisiti di partecipazione, e ha chiesto una revisione della *lex specialis* di gara che, a causa di questa clausola, gli impedisce di partecipare. L'istante ha tentato di interpretare il requisito come riferito al triennio complessivo, anziché a un'unica annualità, ma il Comune ha confermato che il requisito si riferisce a un solo anno. L'Anac rileva che la clausola del Bando che richiede, per la partecipazione alla gara, di dimostrare un patrimonio netto notevolmente superiore al doppio del valore del contratto è illegittima,

poiché contravviene alle disposizioni previste dall'art. 100 commi 11 e 12. Tali disposizioni citate fanno riferimento alle regole relative alla proporzionalità e all'adeguatezza dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto. Il comma 11 stabilisce che i requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti per partecipare a una gara d'appalto devono essere proporzionati all'oggetto e al valore dell'appalto. L'intento è evitare l'imposizione di requisiti eccessivi o sproporzionati che possano limitare la concorrenza e impedire la partecipazione di operatori economici qualificati ma di dimensioni più contenute. Il comma 12 riguarda il divieto di introdurre requisiti che non siano strettamente necessari per garantire l'esecuzione dell'appalto. Questo comma rafforza il Principio di proporzionalità, affermando che non possono essere richiesti requisiti eccessivi o non correlati alle specifiche esigenze dell'appalto. In sostanza, questi commi mirano a garantire che i requisiti di partecipazione siano equi, giustificati e direttamente collegati all'esecuzione dell'appalto, evitando discriminazioni ingiustificate e promuovendo una maggiore partecipazione alle gare.

LA GIURISPRUDENZA

Commissione giudicatrice

partecipazione dei Dirigenti che hanno predisposto la documentazione di gara

Tar Liguria, Sentenza n. 600 del 29 agosto 2024

Nel caso in questione, la parte ricorrente sostiene che l'Amministrazione abbia violato i Principi di trasparenza e imparzialità. Questo perché i Dirigenti comunali, dopo aver predisposto la documentazione di gara e approvato i verbali, hanno partecipato alla Commissione giudicatrice, uno come Presidente e l'altro come Membro. Inoltre, la ricorrente ritiene illegittimo che la persona che ha nominato i Membri della Commissione abbia assunto anche un incarico nella stessa. Tuttavia, il nuovo "Codice degli Appalti" ha introdotto una modifica rispetto al precedente Dlgs. n. 50/2016. Ora è prevista una maggiore presenza di commissari interni all'Amministrazione, con la possibilità di coinvolgere funzionari di altre Amministrazioni solo in caso di indisponibilità interna. L'utilizzo di Professionisti esterni è consentito solo come ultima risorsa. In prece-

denza, l'art. 77, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016, prevedeva un'incompatibilità automatica tra il ruolo di Commissario e quello di dipendente pubblico che avesse preparato o approvato gli atti di gara o nominato la commissione. Tuttavia, gli artt. 51 e 93 del Dlgs. n. 36/2023 hanno eliminato questa incompatibilità, superando l'idea che i Funzionari coinvolti nelle fasi preparatorie potessero essere influenzati nella scelta del vincitore. Anzi, si è ritenuto che la loro conoscenza approfondita del Progetto permetta loro di individuare più facilmente l'offerta migliore. Questa modifica legislativa è coerente anche con la figura del Dirigente negli Enti Locali, poiché l'art. 107, comma 3, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), assegna ai Dirigenti la competenza esclusiva, sia per adottare atti esterni sia per presiedere le Commissioni di gara.

Errore materiale nel Bando di gara

occorre una rettifica formale dei documenti di gara

Tar Basilicata, Sentenza n. 438 del 10 settembre 2024

Nella Sentenza in epigrafe indicata, un Bando di gara richiedeva, tra i requisiti di capacità tecnica, il possesso di una Certificazione conforme alle normative europee della serie *UNI EN 15359:2011*. Durante la fase di chiarimenti, la Stazione appaltante ha chiarito che il riferimento corretto era alle normative europee della serie *UNI EN 15358:2011*. Il secondo classificato ha presentato un ricorso contro l'assegnazione dell'appalto, sostenendo che il vincitore non possedesse la Certificazione richiesta nel Bando (*UNI EN 15359:2011*), ma solo quella indicata nei chiarimenti successivi (*UNI EN 15358:2011*). La Stazione appaltante ha difeso la propria decisione, affermando che l'errore nel disciplinare fosse dovuto a un evidente refuso, dato che la normativa *UNI EN 15359:2011* non era più in vigore. I Giudici rilevano che l'errore materiale non può essere corretto tramite i chiarimenti. Secondo la giurispru-

denza, un errore o una omissione presenti nei documenti di gara richiedono una rettifica formale del Bando e del Disciplinare da parte della Stazione appaltante, con le stesse modalità con cui questi atti sono stati adottati, e non tramite un semplice chiarimento fornito dal responsabile del procedimento. La correzione dell'errore riguardante l'indicazione della Certificazione di qualità avrebbe dovuto essere effettuata attraverso una rettifica formale del Disciplinare di gara, seguendo le stesse procedure previste per l'adozione di tale atto, e non mediante un semplice "chiarimento", come invece è avvenuto in questo caso. In mancanza di tale rettifica formale, l'Amministrazione aggiudicatrice non può ignorare le regole stabilite dalla procedura di gara che essa stessa ha predisposto e alle quali è comunque vincolata.

Impugnazione del Bando di gara può essere impugnato immediatamente solo in caso di clausole escludenti

Tar Lazio, Sentenza n. 15900 del 21 agosto 2024

Nel caso di specie, i Giudici hanno chiarito che, non trattandosi di un subappalto necessario (o qualificante), le regole sui limiti al subappalto stabilite dalla *lex specialis* non hanno carattere escludente. La Stazione appaltante aveva regolato l'uso del subappalto, definendo la gara come ad alta intensità di manodopera e applicando così l'art. 119, comma 1 del Dlgs. n. 36/2023, che limita il subappalto vietando l'affidamento in subappalto della parte principale delle prestazioni. La Società ricorrente ha contestato questa limitazione, sostenendo che la Stazione appaltante aveva imposto illegittimamente tali limiti. Tuttavia, i Giudici hanno accolto l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di un interesse concreto, sollevata sia dalla difesa erariale che da quella della parte terza. Le obiezioni sollevate dalla ricorrente durante l'udienza non sono state ritenute convincenti. Nonostante la ricorrente avesse presentato un'offerta, ha contestato il bando di gara sostenendo che la *lex specialis* aveva erroneamente classificato l'Accordo-quadro come un contratto ad alta intensità di manodopera, soggetto quindi ai limiti di subappalto.

In subordine, ha chiesto di verificare la legittimità di tale norma, ritenendola in contrasto con le direttive europee. Secondo la giurisprudenza consolidata, un bando può essere impugnato immediatamente solo in casi eccezionali, quando contiene clausole che impediscono la partecipazione o rendono impossibile presentare un'offerta valida. Tuttavia, se un concorrente partecipa alla gara e la sua offerta viene valutata, questo suggerisce che il bando non è escludente. In questo caso, i Giudici hanno stabilito che le regole sui limiti al subappalto non hanno avuto un effetto escludente, poiché non hanno impedito alla ricorrente di partecipare alla gara e di competere per l'aggiudicazione. Inoltre, il subappalto riguarda solo l'esecuzione facoltativa del contratto e non la partecipazione alla gara stessa. La ricorrente non ha dimostrato che i limiti al subappalto le abbiano impedito di presentare un'offerta competitiva. Le argomentazioni della difesa della parte terza, che ha evidenziato l'obbligo del subappaltatore di mantenere gli stessi standard qualitativi e condizioni lavorative del contraente principale, sono state considerate valide.

Responsabilità e trasparenza nei Raggruppamenti temporanei

Consiglio di Stato, Sentenza n. 6944 del 2 agosto 2024

I Giudici si sono pronunciati su una situazione in cui i membri di un Raggruppamento non erano a conoscenza di una causa di esclusione che riguardava uno di loro. Hanno chiarito che i rapporti interni tra i membri del Raggruppamento non influenzano, di norma, il rapporto con l'Ente pubblico, a meno che non sia espressamente previsto. Se così non fosse, il Raggruppamento potrebbe diventare un ostacolo per la concorrenza nelle gare pubbliche, rallentando e complicando l'assegnazione degli appalti anziché migliorarne l'efficienza. In sostanza, le problematiche interne al Raggruppamento e la trasparenza dei rapporti tra i suoi membri non influenzano l'Ente appaltante, la cui posizione è garantita dall'unicità dell'offerta e dalla responsabilità solidale dei membri del Raggruppamento, in

linea con la logica stessa di questa struttura. L'argomento secondo cui la revoca dell'aggiudicazione non considererebbe la responsabilità personale, intesa come riferita al singolo individuo, è quindi infondato. Infatti, nei Raggruppamenti la responsabilità personale è legata alla presentazione di un'offerta unitaria e alla responsabilità solidale tra i membri. Di conseguenza, si presume che il Raggruppamento conosca la situazione dei suoi membri e possa utilizzare gli strumenti previsti dalla legge (art. 97 del Dlgs. n. 36/2023) per risolvere eventuali problemi, rispettando le procedure previste. La normativa nazionale, che impone all'Operatore economico di essere a conoscenza delle cause di esclusione che lo riguardano e di dichiararle correttamente, è ragionevole e conforme al diritto europeo.

Non si creano discriminazioni poiché la normativa si applica anche agli operatori economici nazionali. Anche se si volesse ipotizzare che la presunzione di conoscenza delle cause di esclusione da parte del raggruppamento non sia assoluta ma relativa, e quindi possa essere confutata, nel caso specifico non si ravvisa alcuna violazione del diritto europeo. Per superare tale presunzione infatti, sarebbe necessario presentare dati oggettivi, cosa che il Raggruppamento non ha fatto. Non è sufficiente dimostrare di essere “ignoranti” della causa di esclusione; bisognerebbe invece provare che l'ignoranza era “incolpevole” e che i membri del Raggruppamento hanno fatto tutto il possibile

per verificare che nessuno di loro fosse soggetto a cause di esclusione. Questa impostazione, oltre a rendere il Sistema più efficiente, stimola una maggiore diligenza anche da parte dei singoli membri del Raggruppamento, che sono incentivati a richiedere le certificazioni necessarie ai partner, evitando così eventuali esclusioni. In conclusione, la normativa nazionale che richiede all'Operatore economico di conoscere e dichiarare le cause di esclusione è ragionevole, conforme al diritto europeo, e non discriminatoria, applicandosi anche agli Operatori economici nazionali.

Verifica di anomalia dell'offerta inammissibile la modifica dei costi della manodopera se fatta per aggirare le regole di gara

Tar Puglia, Sentenza n. 986 del 18 settembre 2024

Nella fattispecie in esame, la questione centrale riguarda la possibilità di stimare diversamente i costi della manodopera durante la verifica dell'anomalia dell'offerta. Secondo la giurisprudenza consolidata, la verifica dell'anomalia ha lo scopo di accertare l'affidabilità e la serietà dell'offerta, basandosi su una valutazione tecnica discrezionale della Stazione appaltante. Questo processo non può essere contestato in sede giurisdizionale, a meno che non ci siano errori evidenti o irragionevoli che rendano l'offerta inaffidabile. È ammissibile modificare le giustificazioni dei costi, compresi quelli della manodopera, sia per correggere errori di calcolo sia per tenere conto di fatti soprav-

venuti, purché non si modifichi l'importo totale dell'offerta, rispettando così il Principio di parità di trattamento tra i concorrenti. L'art. 95 del Dlgs. n. 50/2016 richiede agli Operatori economici di indicare esplicitamente i costi della manodopera nell'offerta economica, affinché la Stazione appaltante possa verificare che questi costi non siano inferiori ai minimi salariali previsti. Tuttavia, la norma non impedisce che, durante la verifica dell'anomalia, tali costi possano essere rivalutati o modificati, purché ciò non sia fatto per aggirare le regole di gara o violare la *par condicio*, e a condizione che l'offerta risulti comunque congrua e attendibile.

Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale

Tar Emilia Romagna, Sentenza n. 583 del 3 settembre 2024

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione controversa riguarda la verifica di assoggettabilità alla “Valutazione di impatto ambientale” (“Via”). Questo procedimento rappresenta una fase di valutazione preliminare indipendente, che non deve essere necessariamente considerata come un passaggio obbligatorio prima della vera e propria “Via”. I Giudici rilevano che il termine quinquennale di va-

lidità della “Via”, previsto dalla normativa precedente, non si applica alle decisioni di *screening* ambientale prese durante l'applicazione di quella normativa. Ciò perché, da un lato, la norma non lo prevedeva espressamente e, dall'altro, la Direttiva 92/2011/UE non impone agli Stati membri di stabilire un termine di scadenza per l'efficacia della valutazione di incidenza ambientale. Come già chiarito

dalla giurisprudenza consolidata, la verifica di assoggettabilità a “Via” (il cosiddetto “*screening*”) è un procedimento preliminare e autonomo, che non è necessariamente un passaggio obbligatorio per la “Via” vera e propria. Entrambi i procedimenti riguardano lo stesso oggetto, ovvero “*impatto ambientale*”, inteso come alterazione qualitativa e/o quantitativa dell’ambiente, che può essere diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa, ma si differenziano per il livello di approfondimento richiesto. A differenza della “Via”, la verifica di assoggettabilità si basa su una valutazione puramente tecnica e discrezio-

nale, volta a determinare la presenza e l’entità di impatti ambientali, senza la necessità di confrontare interessi diversi, operazione che invece è richiesta nella procedura più approfondita della “Via”, quando viene riscontrato un impatto ambientale significativo. Questa distinzione non è solo formale, ma riguarda la natura del potere esercitato, che è tecnico e non politico-amministrativo. Dunque, per concludere, la verifica di assoggettabilità a “*Valutazione di impatto ambientale*”, nota come *screening*, è una procedura preliminare indipendente e non obbligatoriamente preliminare rispetto alla “Via”.

IL PARERE DELLA CORTE

Incentivi per funzioni tecniche

non sono applicabili alle attività di collaudo delle Opere di urbanizzazione a scomputo

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 199 del 19 settembre 2024

Nel caso in trattazione, il Sindaco ha richiesto un parere riguardante la regolamentazione degli incentivi tecnici al personale dipendente, con riferimento al collaudo di opere di urbanizzazione realizzate da privati a scomputo degli oneri. In particolare, l'Ente chiede se il personale interno incaricato del collaudo possa beneficiare dell'incentivo previsto dall'art. 45 del Dlgs. n. 36/2023 e se tale incentivo possa essere imputato al privato, essendo incluso nel quadro economico delle opere da scomputare. La normativa di riferimento, originariamente contenuta nell'art. 113 del Dlgs. n. 50/2016, è ora disciplinata dall'art. 45 del Dlgs. n. 36/2023, il quale prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche, come quelle indicate nell'Allegato I.10, siano a carico degli stanziamenti previsti per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture nei bilanci delle Stazioni appaltanti o degli Enti concedenti. Tra le attività tecniche contemplate, l'Allegato I.10 include il collaudo tecnico-amministrativo, la verifica di conformità e il collaudo statico. Tuttavia, il quesito riguarda specificamente le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri. Gli oneri di urbanizzazione, come stabilito dalla giurisprudenza, sono prestazioni patrimoniali a carico del richiedente un titolo edilizio, destinate a compensare l'impatto urbanistico dell'intervento. Le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri sono considerate opere pubbliche e, ai sensi dell'art. 16 del Dpr. n. 380/2001, devono essere acquisite al Patrimonio comunale. Precedenti pareri del-

la Sezione (Delibera n. 184/2016) avevano già escluso la possibilità di riconoscere incentivi tecnici per le opere a scomputo, anche sotto una normativa che limitava il riconoscimento di tali incentivi alle attività tecniche relative ad appalti pubblici, escludendo le concessioni. L'estensione dell'incentivo alle "procedure di affidamento" non modifica tale orientamento. Infatti, il dato letterale dell'art. 13 del Dlgs. n. 36/2023, che si applica ai lavori realizzati da privati a scomputo, fa riferimento all'Allegato I.12, che esclude espressamente l'applicazione degli artt. 37, 45 e 81 del "Codice" per tali opere. L'art. 116 del Dlgs. n. 36/2023, che disciplina il collaudo delle opere, prevede che le Amministrazioni possano nominare collaudatori interni o esterni, ma nel caso di collaudatori interni, il compenso è collegato all'incentivo previsto dall'art. 45, che però è escluso per le opere a scomputo. Questa apparente contraddizione richiede un'interpretazione restrittiva, come confermato dalla relazione al Decreto legislativo, che chiarisce che gli incentivi tecnici non sono applicabili alle opere realizzate a scomputo, anche nella fase di esecuzione del contratto. In conclusione, la Sezione conferma che, alla luce della normativa attuale, non è possibile riconoscere incentivi tecnici per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo. Tale esclusione è coerente con la finalità di riservare tali incentivi alle attività connesse all'affidamento di contratti pubblici, garantendo al contempo un risparmio per l'Amministrazione.

Incentivi per funzioni tecniche

ripartizione per le Centrali di committenza

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 196 del 16 settembre 2024

Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda l'interpretazione dell'art. 45 del Dlgs. n. 36/2023 (ex art. 113 del Dlgs. n. 50/2016), specificamente sulla distribuzio-

ne del "Fondo incentivante" del 20% in caso di una Convenzione tra 2 Comuni per centralizzare la committenza, con particolare riferimento alla fase di affidamento delle

gare. Il Comune richiedente, in virtù di tale Convenzione, si interroga se la quota del 25% degli incentivi da riconoscere al personale della Stazione appaltante qualificata (per la fase di affidamento) debba essere calcolata sull'intero "*Fondo incentivante*" del 2% (previsto dall'art. 45, comma 2) o solo sull'80% di tale "*Fondo*", escludendo quindi il 20% destinato all'innovazione. L'analisi giuridica, basata su precedenti interpretazioni della Corte dei conti e norme precedenti (art. 113 del Dlgs. n. 50/2016), evidenzia che la nuova disposizione dell'art. 45 introduce alcune novità, mantenendo però invariati alcuni principi fondamentali. Il "*Fondo per gli incentivi tecnici*" previsto dall'art. 45 del Dlgs. n. 36/2023 è destinato a remunerare le funzioni tecniche legate alle procedure di appalto.

Esso è fissato in misura massima al 2% dell'importo dei lavori, servizi o forniture e suddiviso in 2 parti:

- l'80% destinato agli incentivi per il personale che svolge le funzioni tecniche;
- il 20% destinato a Progetti di innovazione e formazione, come indicato nei commi 6 e 7.

L'art. 45, comma 8, permette di destinare fino al 25% del

"*Fondo incentivante*" al personale della Centrale di committenza per le attività tecniche svolte. Questo importo deve essere calcolato sull'intero "*Fondo incentivante*" del 2% (comprensivo delle 2 componenti, 80% per il personale e 20% per l'innovazione).

Non esistono indicazioni normative che permettano di escludere il 20% destinato all'innovazione dalla base di calcolo per il 25% da riconoscere al personale della Centrale di committenza. Al contrario, tale quota fa parte del calcolo complessivo. Pertanto, il 25% degli incentivi riconosciuti al personale della Stazione appaltante qualificata deve essere calcolato sull'intero "*Fondo*" del 2%, comprensivo sia della quota destinata al personale (80%) che della quota per innovazione (20%). Questa interpretazione rispetta la volontà del Legislatore, come indicato nell'art. 45, comma 5, e garantisce l'uso corretto delle risorse, sia per gli incentivi al personale che per i Progetti di innovazione. In definitiva, il calcolo deve includere entrambe le componenti del "*Fondo incentivante*", senza scorporare a monte il 20% destinato all'innovazione.



CentroStudi®
EntiLocali

Centro Studi Enti Locali

Via della Costituente, n. 15 - 56024 San Miniato (PI)

Tel. 0571 469222 - 469230 - Fax. 0571 469237

segreteria.abbonamenti@centrostudentilocali.it

Organismo accreditato da ACCREDIA



Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015
certificato da Certiquality